SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

220ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI .... *Pag.* 5

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 5

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987» **(975)**:

TAGLIAMONTE *(DC), relatore* 6
BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 6

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981» **(998)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

BATTELLO *(PCI)* .... *Pag* 7
FALCUCCI *(DC), relatore* 7
BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 8

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987» **(1044)**:

BOFFA *(PCI), relatore* 9
BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 9

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

«Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986» **(1148)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

GEROSA *(PSI), relatore* ..... *Pag.* 10
BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 10

«Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 **(1151)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

GRAZIANI *(DC), relatore* 11
BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 11

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 **(1155)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

GEROSA *(PSI), f.f. relatore* 12
BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 12
VOLPONI *(PCI)* 13

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985» **(1230)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

GEROSA *(PSI), relatore* 14
BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 14

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985» **(1231)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

GEROSA *(PSI), relatore* 15
BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 15

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per la creazione di una relazione associativa particolare, firmato a Roma il 10 dicembre 1987» **(1471)** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 19
GEROSA *(PSI), relatore* 17
BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 17
BOFFA *(PCI)* 18
* STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol.)* 18

Seguito della discussione:

«Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale **(1384)**, d'iniziativa dei deputati Teodori ed altri *(Approvato dalla Camera dei deputati)* *(votazione finale qualificata ex articolo 120 del Regolamento)* *(Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570»:

RASTRELLI *(MSI-DN)* 20
MAFFIOLETTI *(PCI)* 20, 22
MAZZOLA *(DC), relatore* 21
SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 22
TOSSI BRUTTI *(PCI)* 23
* SPADACCIA *(Fed. Eur. Ecol.)* 25

Trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione:

PRESIDENTE 26
MAFFIOLETTI *(PCI)* 27

RICHIAMI AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE 32
* BOATO *(Fed. Eur. Ecol.)* 28
POLLICE *(Misto-DP)* 29
FILETTI *(MSI-DN)* 30
* SPADACCIA *(Fed Eur. Ecol.)* 31
* ELIA *(DC)* 32
RIVA *(Sin. Ind.)* 32

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1384:

MAZZOLA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 33 e *passim*
SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno* 33 e *passim*
VETERE *(PCI)* 33, 51
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 35, 49, 55
MAFFIOLETTI *(PCI)* 36
TOSSI BRUTTI *(PCI)* 39, 42, 58
ANDREINI *(PCI)* 41, 62
GALEOTTI *(PCI)* 46
CORRENTI *(PCI)* 47
* RASTRELLI *(MSI-DN)* 48
GAROFALO *(PCI)* 53
GUIZZI *(PSI)* 56
PONTONE *(MSI-DN)* 57
* ELIA *(DC)* 60
VECCHI *(PCI)* 61

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 63

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1354:

PRESIDENTE 65

Discussione:

«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale» **(1354)** *(Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Lodi Faustini Fustini ed altri; Borruso ed altri; Rotiroti ed altri) (Relazione orale)*:

* TANI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 66, 74
* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 73

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 74
CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* 74

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 76
Assegnazione 76

GOVERNO

Trasmissione di documenti 77

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andò, Bernardi, Bissi, Carli, Cascia, Evangelisti, Forte, Franchi, Giacchè, Giacovazzo, Giagu Demartini, Ianni, Kessler, Longo, Malagodi, Ongaro Basaglia, Patriarca, Pierri, Pizzol, Pollini, Postal, Taramelli, Ventre.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cardinale, Consoli, Dujany, Fogu, Mantica, Pulli, in Congo, Nigeria e Costa d'Avorio, per attività della Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, per l'economia dei nostri lavori, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che passeremo subito all'esame delle ratifiche di accordi internazionali, iscritte al secondo punto dell'ordine del giorno medesimo.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987» (975)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAGLIAMONTE, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Colombo il 25 marzo 1987.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981» (998) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, brevemente, per dire che la ratifica che ci apprestiano ad approvare ha per oggetto una convenzione molto importante, perchè riguarda una materia estremamente delicata, in relazione alla quale già da tempo nel nostro ordinamento interno si lavora per introdurre una normativa specifica. Ora, a questa normativa specifica (disegno di legge n. 1657 della Camera dei deputati) si fa riferimento anche nella relazione che accompagna il disegno di legge; addirittura si dice che detta normativa specifica dovrebbe costituire lo strumento di attuazione interna della convenzione, ma non si sa niente di più sull'esistenza del disegno di legge cui si fa riferimento con quel numero.

La relatrice, senatore Falcucci, nella relazione per l'Aula aggiunge altresì che sarebbe auspicabile che in sede di Assemblea da parte del Governo venissero chiarimenti maggiori, precise informazioni per quanto riguarda la riserva espressa dal Governo in sede di adesione alla convenzione per quanto concerne il centro automatizzato dati della polizia, regolamentato dalla legge n. 121 del 1981.

Ora, in linea di principio siamo tutti d'accordo. Anzi, segnaliamo qualche ritardo, non solo dal momento della firma, ma anche dalla trasmissione da parte della Camera dei deputati ad oggi, nell'approvazione della ratifica. È dunque auspicabile, per i contenuti, che il nostro Parlamento ratifichi quanto prima la convenzione e che si facciano passi concreti per rendere operativa la ratifica medesima; occorre però che da parte del Governo venga quanto meno un chiarimento su questi due punti.

In questo senso, ribadendo la nostra adesione, sollecitiamo che questa discussione porti quanto meno ad un chiarimento, soprattutto in relazione allo stato dell'*iter* del disegno di legge n. 1657, concernente la normativa interna.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FALCUCCI, *relatore*. Ho già riferito nella relazione, alla quale mi rimetto, del desiderio espresso in sede di Commissione di avere dal Governo – che si

era riservato di farlo in Aula – qualche informazione, così come ora è stato sollecitato dal senatore Battello.

Mi rimetto, quindi, senz'altro, per questa parte, alle dichiarazioni del Governo e prendo atto della confermata disponibilità a votare a favore della ratifica, che raccomando all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la riserva che il Governo italiano ha formulato al momento della firma è espressamente prevista dall'articolo 3 della stessa convenzione che consente tali deroghe quando ricorrano ragioni pertinenti alla sicurezza dello Stato, alla sicurezza pubblica, agli interessi monetari dello Stato e alla repressione dei reati.

Il Governo ha al riguardo dichiarato che non applicherà la convenzione al centro automatizzato dati della polizia; questo è infatti regolamentato dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 (riforma della pubblica sicurezza) che definisce le modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni, il limite dei soggetti che possono interpellare la banca e il circuito – molto ristretto – degli operatori cui possono essere diramati i dati.

Come è noto, esiste un apposito Comitato parlamentare (che è lo stesso che vigila sui servizi di informazione e di sicurezza) cui è attribuito il compito di verificare, mediante il metodo del controllo a campione, la corretta applicazione delle norme che regolano l'acquisizione e la divulgazione dei dati contenuti nella banca per il rispetto dei diritti dei cittadini.

Poichè le informazioni di cui trattasi attengono sia alla sicurezza dello Stato sia alla sicurezza pubblica, il Governo ha ritenuto di procedere alla formulazione della riserva in questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 della convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987» (1044)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 25 giugno 1987».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

BOFFA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo alle conclusioni della relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della C.E.C.A. e la Repubblica democratica popolare di Algeria a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, adottato il 25 giugno 1987 a Bruxelles.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 del Protocollo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986» (1148) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

GEROSA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sul diritto dei trattati conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottata a Vienna il 21 marzo 1986.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 85 della convenzione medesima.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974» (1151) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima di linea, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

GRAZIANI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto anch'io alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla convenzione relativa ad un codice di condotta delle Conferenze marittime, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974, con atto finale ed allegati.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985» (1155) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

GEROSA, *f.f. relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto anche io alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 22 della convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VOLPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPONI. Signor Presidente, questa ratifica, a mio avviso, non deve passare sotto silenzio perchè pone dei problemi gravi, pesanti, presenti all'attenzione del nostro paese.

Noi votiamo favorevolmente questa ratifica accogliendo la sollecitazione e anche le riserve contenute nella relazione scritta del senatore Achilli che raccomanda l'approfondimento da parte del Governo italiano di una politica di tutela dei beni ambientali, architettonici e culturali del nostro paese, politica della quale più volte si parla, ma che poi viene sempre in qualche modo «strangolata» al momento di quella esecuzione che è la votazione della legge finanziaria, che non lascia mai nemmeno al Parlamento la possibilità di dare indicazioni, di fissare obiettivi, di considerare l'ampiezza dei fondi realmente destinati al nostro patrimonio artistico, lasciandoci nell'insoddisfazione per una gestione che vediamo lacunosa.

Conosciamo lo stato delle nostre città, dei nostri monumenti, dei nostri musei, del nostro paesaggio; ma tutto ciò non è mai valutato in un programma politico adeguato e tanto meno a questi beni vengono destinati finanziamenti in grado di risolvere alla radice – o per lo meno in modo sicuro e tecnicamente valido – i problemi dei nostri monumenti e dei nostri paesaggi.

In Commissione notavamo che la nostra legislazione è forse più avanzata di quella che ci viene indicata dalla Comunità europea, ma che è anche la più disattesa, come ci fa notare anche il relatore quando rileva che si incrociano competenze delle regioni, competenze dello Stato, decreti aggiunti dal Governo che rendono ancor più problematica la possibilità di una visione unitaria del problema.

Quindi, mentre discutiamo questo atto, dobbiamo proporci di fare in questo ramo del Parlamento un discorso preciso, volto a trovare un indirizzo politico chiaro che porti alla destinazione di somme sufficienti alla conservazione dei nostri monumenti. Non ho certo la pretesa di dare in questa sede l'indicazione politica a questo riguardo, ma faccio un richiamo

sul quale il Parlamento deve porre la sua attenzione e agire, perchè finalmente si apra una discussione che non si svolga come sempre tra l'agguato e la esecuzione, come quella che ci viene somministrata durante la discussione della legge finanziaria. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985» (1230) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

GEROSA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi rimetto anche io alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 49 della convenzione stessa.

È approvato.

Art. 3.

1. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 25.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985» (1231) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

GEROSA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare polacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmato a Roma il 21 giugno 1985.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per la creazione di una relazione associativa particolare, firmato a Roma il 10 dicembre 1987» (1471) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per la creazione di una relazione associativa particolare, firmato a Roma il 10 dicembre 1987», già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

GEROSA, *f.f. relatore*. Intendo presentare un ordine del giorno a firma dei senatori Boffa, Orlando, Achilli e Gerosa. Il testo è il seguente:

«Il Senato,

nel momento in cui ratifica il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per la creazione di una relazione associativa particolare, esprime il suo appoggio al processo di affermazione e sviluppo della democrazia argentina, la sua solidarietà con tutte le forze che in Argentina operano per gli stessi scopi e auspica che il trattato ratificato possa essere un valido contributo ai medesimi fini per un costante consolidamento dell'amicizia e della collaborazione fra i due popoli».

9.1471.1 GEROSA, BOFFA, ORLANDO, ACHILLI

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare il rappresentante del Governo.

BONALUMI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Accetto l'ordine del giorno e mi associo alla relazione.

PRESIDENTE. Senatore Gerosa, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

GEROSA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina per la creazione di una relazione associativa particolare, firmato a Roma il 10 dicembre 1987.

È approvato.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 del trattato stesso.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BOFFA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOFFA. Signor Presidente, ciò che desideravo dichiarare è stato sostanzialmente già espresso nell'ordine del giorno approvato dal Senato. Noi stiamo ratificando un trattato di notevole interesse sia per il suo contenuto, sia perchè caratterizzato da una sua originalità: con esso si crea un'associazione tra i due paesi che trova la sua ragione di essere, al di là del fatto importante che la popolazione argentina è in gran parte di origine italiana, quindi della comunità culturale dei due paesi, proprio nella consociazione dei due paesi ai fini dello sviluppo della democrazia in Argentina. Tutti noi sappiamo che la democrazia in quel paese è ancora soggetta a non pochi rischi; quindi, il nostro voto favorevole, non soltanto sull'ordine del giorno, ma anche sulla ratifica e sulla esecuzione del trattato, vuole avere soprattutto questo significato di forte appoggio al progresso della democrazia argentina che credo rientri anche negli interessi del nostro paese.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo parlamentare che rappresento sulla ratifica ed esecuzione del trattato per le ragioni indicate nell'ordine del giorno che è stato approvato, desidero sottolineare la novità di metodo che contiene questo trattato. Infatti è interessante, al di là degli aspetti molto importanti che sono stati ricordati proprio adesso dal collega Boffa, il fatto che ci troviamo in presenza di un modello di trattato che impegna il nostro paese, per un intervento di aiuto, ad un processo di democratizzazione. Questo aspetto caratterizza il trattato ed in questo senso indica una via da perseguire. Del resto nello stesso trattato viene stabilito che l'intento dei due paesi – nel sottoscrivere il trattato – è quello di dare luogo ad un'esperienza che abbia carattere innovativo nelle relazioni tra i paesi industrializzati ed in via di sviluppo ed un effetto favorevole nel contesto Nord-Sud.

Con questo trattato viene indicata una linea di politica estera che lega l'intervento a sostegno dello sviluppo ad un intervento a sostegno della democratizzazione. In qualche modo, si esce da una separazione di ambiti tra la sfera della politica interna e quella della politica estera. Mi auguro allora che questo metodo diventi il fondamento dei criteri in politica estera del nostro paese e della Comunità europea. Questa linea rivendica in qualche modo il diritto e il dovere di una positiva ingerenza a sostegno di un processo di democratizzazione. Anzi io mi devo domandare, proprio in riferimento alla situazione dell'Argentina, quale può essere lo strumento più efficace, in questa occasione ma anche in altre analoghe che ci si possono presentare nel rapporto tra l'Italia ed i processi di democratizzazione per esempio nel Terzo mondo (ma non solo nel Terzo mondo), per dare effettualità piena a questa indicazione. Credo che sarebbe opportuno, e rivolgo questo invito al Governo, meditare su un'ipotesi di questo tipo; sarebbe possibile ed

opportuno, nel ratificare trattati di questo genere, condizionare la validità e l'effettualità al mantenimento del regime democratico nei due paesi.

Sono stato in Argentina per partecipare con la Commissione del Senato ai lavori della Conferenza regionale dell'emigrazione. In quell'occasione, insieme al senatore Gerosa e ad altri colleghi, abbiamo avuto contatti con esponenti politici argentini che ci hanno detto quanto questo trattato, sia per il suo significato simbolico che per il suo significato concreto, abbia valore e peso nel dibattito politico in Argentina. Se, proprio nel momento in cui tanti pericoli gravano sul processo di democratizzazione in Argentina – e gli episodi recenti ce lo ricordano – avessimo questo strumento in più da offrire a sostegno di quella democrazia, cioè la certezza che il trattato di aiuto vale finchè l'Argentina è un paese democratico (ovviamente finchè anche l'Italia è un paese democratico), avremmo un punto di forza.

Quindi, nell'esprimere convinta approvazione alla ratifica di questo trattato, vorrei invitare il Governo ad assumere i princìpi che hanno animato il Governo stesso nello stendere questo trattato come princìpi informatori generali della linea di politica estera del nostro paese, anche nell'ambito della costruzione della democrazia europea, per fare dell'Europa un soggetto di promozione della democrazia nel mondo, tenendo conto anche del suggerimento che ho tentato di esprimere per rafforzare e dare piena concretezza a questa indicazione ed a questa ispirazione ideale.

PRESIDENTE. Mi sembra importante che sia il senatore Gerosa che i senatori Boffa e Strik Lievers abbiano sottolineato la delicatezza e l'importanza di questo disegno di legge. Ritengo che lo spirito del provvedimento sia proprio quello che lei, senatore Strik Lievers, ha testè illustrato. Credo però che tale spirito difficilmente potrà esprimersi in termini giuridici internazionali, anche se indubbiamente – lo ripeto – è quello da lei richiamato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Norme per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale» (1384), d'iniziativa dei deputati Teodori ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (*Votazione finale qualificata ex articolo 120 del Regolamento*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Norme per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1384.

Poichè la votazione del disegno di legge nel suo complesso avrà luogo, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, sotto forma di votazione

nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di 20 minuti, previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione generale e si è passati all'esame dell'articolo 1 e dei relativi emendamenti, che sono stati già illustrati in quella sede e su cui il relatore ed il Governo si sono già pronunciati.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. In ogni comune della Repubblica è istituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale, comprendente un numero di nominativi quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori e di segretari da nominare nel comune.

2. La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) non aver superato il settantesimo anno di età;

c) essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di segretario» *e* «e di segretari».

1.1 IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), *sostituire le parole*: «titolo di studio della scuola dell'obbligo», *con le altre*: «titolo di studio di licenza elementare».

1.2 MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, VETERE, TEDESCO TATÒ, COSSUTTA, GIUSTINELLI, CANNATA, FERRAGUTI

Ricordo che l'emendamento 1.1, presentato dal relatore, era stato ritirato e fatto proprio dal senatore D'Amelio.

RASTRELLI. Signor Presidente, stante l'assenza del senatore D'Amelio, la dichiarazione di voto fatta nella seduta di ieri non ha più alcun valore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore D'Amelio, dichiaro decaduto l'emendamento 1.1.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, ieri sera avevo avanzato una proposta di rinvio in Commissione. Mi sembra però che prima si debba concludere la votazione su questo punto perchè le perplessità sono forti.

Da un punto di vista interpretativo l'emendamento illustrato dal senatore Vetere ha posto dei problemi seri, tanto è vero che il collega Mazzola forniva una sua interpretazione delle norme e adduceva l'opportunità di un ritiro di questo emendamento per non pregiudicare l'interpretazione circa il contenuto e la razionalità della norma che noi vogliamo cambiare.

Ora, questo significa due cose: in primo luogo la norma di per sè non è razionale, perchè ha bisogno di una interpretazione; in secondo luogo, l'interpretazione autentica – e voi me lo insegnate – è quella che fornisce con legge il legislatore e non quella che durante una lettura delle Camere viene data dal relatore. Infatti, non vi è alcuna garanzia che il corpo burocratico chiamato ad attuare la legge non la interpreti in un'altra maniera, nel modo usuale, cioè che il titolo di studio è quello maturato o posseduto al momento in cui l'incarico viene conferito. Dire che il titolo di studio è quello che un uomo di 60 anni ha acquisito 20-30-40 anni fa, trattandosi della scuola dell'obbligo, pone una questione che non può essere lasciata all'interpretazione, perchè se così fosse inesorabilmente essa porterebbe a tagliare fuori generazioni di elettori dal diritto di partecipare al sorteggio degli scrutatori.

Rappresenta anche un fatto – non voglio usare parole grosse – classista o aristocratico pensare che ad un certo punto occorra quasi lo stesso grado di cultura per fare il presidente del seggio e lo scrutatore. Noi torniamo indietro come concezione culturale rispetto alla maturità del popolo a esercitare i propri diritti di presenza nelle operazioni elettorali e sappiamo che generazioni di cittadini hanno un titolo di studio conseguito in base alle vecchie norme, attestato sulla quarta o quinta elementare.

Perchè non cambiare da questo punto di vista? Il cittadino che ha la quinta elementare può partecipare all'ufficio di scrutatore. Se oggi prevediamo la scuola dell'obbligo, tagliamo fuori queste generazioni. In via interpretativa, io aderirei a tale proposta se la questione fosse chiara e tranquilla, perchè non faremmo altro che ritirare l'emendamento e non succederebbe nulla; però è l'interpretazione che non ci soddisfa, perchè la burocrazia applicherà questo criterio in maniera burocratica – scusate il bisticcio di parole! – per cui, quando si farà l'estrazione degli scrutatori, nel caso in cui il sorteggiato non abbia il titolo della scuola dell'obbligo, in base alla legge vigente, verrà escluso.

Signor Presidente, a questo punto io raccomanderei ai colleghi di rivolgere l'attenzione – noi naturalmente votiamo a favore di questo emendamento – su una questione culturale, morale e politica che non è stravolgente rispetto all'impianto della legge, cioè di considerare bene il loro atteggiamento perchè abbiamo di fronte una questione non risolvibile con una dichiarazione.

MAZZOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, ribadisco il mio parere contrario per le ragioni che ho già espresso e perchè non sono affatto convinto che le argomentazioni del senatore Maffioletti siano fondate. D'altra parte credo

che parlando di licenza elementare ammettiamo anche coloro che oggi non adempiono in qualche modo alla scuola dell'obbligo o che non raggiungono la terza media. Tra l'altro, nel momento in cui il disegno di legge in esame verrà definitivamente approvato, sarà certamente necessaria un'esplicazione da parte del Ministero dell'interno con una circolare che recherà le disposizioni necessarie ai sindaci e alle commissioni elettorali comunali per determinare la platea dei sorteggiandi e le modalità del sorteggio. In quella sede, anche alla luce dei lavori parlamentari che indubbiamente evidenziano che intendiamo come scuola dell'obbligo quella del momento nel quale il sorteggio doveva adempiere a tale obbligo, tutto ciò potrà essere esplicitato.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* Il Governo si associa a quanto detto dal relatore ed invita i proponenti a ritirare l'emendamento. Il Governo si impegna a fare una circolare esplicativa e quindi non vedo il motivo per cui l'emendamento dovrebbe essere mantenuto. Qualora ciò dovesse accadere, il Governo esprimerà parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Maffioletti, vorrei che si esprimesse circa l'invito testè rivoltole dal rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, occorre un intervento chiarificatore da parte del Governo nell'ambito delle disposizioni che esso emanerà. Se vi è una disponibilità in questo senso, ritireremo l'emendamento.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno.* La disponibilità era già implicita nelle mie precedenti parole.

MAFFIOLETTI. Ritiro pertanto l'emendamento e mi accontento dell'impegno assunto dal Governo.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.2 è pertanto ritirato.
Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. Il sindaco di ogni comune, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, invita con pubblico manifesto tutti coloro che

sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 1 e che intendono iscriversi all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale, a presentare richiesta alla commissione elettorale comunale non oltre i 40 giorni successivi alla pubblicazione del manifesto.

2. La commissione elettorale provvede a compilare l'elenco di coloro che hanno presentato richiesta di iscrizione all'albo. L'elenco ha validità quinquennale. Per la formulazione del nuovo elenco il sindaco procede con le modalità di cui al comma precedente».

1.0.1 TOSSI BRUTTI, VETERE, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, COSSUTTA, GIUSTINELLI, CANNATA, FERRAGUTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri il senatore Maffioletti richiamava la necessità di una riforma organica della materia e prima ancora la necessità di una indagine penetrante sul fenomeno della manipolazione delle preferenze, sui brogli elettorali, al fine di valutare quali devono essere i profili effettivi di un'organica riforma. Tuttavia non ci vogliamo sottrarre al dibattito su questo disegno di legge e perciò abbiamo proposto con questo articolo aggiuntivo la modifica del meccanismo di selezione e designazione degli scrutatori proposto dal disegno di legge in esame.

Partiamo dall'esigenza, che condividiamo fino in fondo, di sottrarre all'esclusivo monopolio dei partiti il meccanismo di selezione e di designazione degli scrutatori e dalla necessità di garantire a tutti la possibilità di essere designati proprio perchè il controllo democratico sia il più ampio possibile. Ci poniamo inoltre l'esigenza, che non emerge dal disegno di legge, di evitare ogni tipo di imposizione ai cittadini e di garantire al tempo stesso un meccanismo che dia sicurezza sulla effettiva costituzione dei seggi elettorali.

Pertanto proponiamo che il sorteggio abbia come base un elenco di cittadini idonei a svolgere queste funzioni perchè in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Proponiamo che il sindaco inviti pubblicamente tutti i cittadini che hanno i requisiti a richiedere l'iscrizione in un apposito elenco. La commissione elettorale effettuerà il sorteggio ai fini della formazione dell'albo su questa platea di persone iscritte nell'elenco di coloro che hanno i requisiti per svolgere queste funzioni.

Non mi pare che questo significhi sostituire il volontariato al sorteggio, come ha detto il senatore Boato ieri, ma coniugare i due elementi per una forma equilibrata, responsabile e consapevole dell'esercizio di queste funzioni. Non si tratta neanche, mi pare – come ha sostenuto il senatore Mazzola – di fare rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta; anzi, noi riteniamo che attraverso questo meccanismo si possa pervenire ad una sensibilizzazione diffusa dei cittadini, che è poi la garanzia vera del controllo democratico che non può essere lasciato al caso e non può coincidere con un concetto di astratta casualità, una sensibilizzazione che sia indirizzata soprattutto verso i giovani. Il relatore, che pure faceva riferimento ai giovani, mi deve spiegare come nel meccanismo da lui proposto si lasci effettivamente spazio ai giovani; se quel meccanismo è del tutto casuale, non vedo come si possa realizzare l'auspicio, che pure il relatore faceva, che i giovani siano i

protagonisti di questo momento di importanza determinante nella democrazia del paese.

Noi riteniamo che con la nostra proposta si possano eliminare alcuni ostacoli che sono stati già evidenziati ieri molto bene dal senatore Maffioletti e dal senatore Vetere e che voglio ricordare. Il meccanismo del disegno di legge, che si basa sul sorteggio da una platea indistinta, da effettuarsi cioè fra tutti gli elettori, si scontra con difficoltà pressochè insormontabili. Come si farà, per esempio – lo chiedo al relatore – a verificare il requisito del titolo di studio, visto che dai registri anagrafici questo non risulta? Bisognerà quindi ricontrollare tutte le persone sorteggiate per vedere se hanno questo requisito. (*Commenti del senatore Murmura*). Questo bisognerà farlo prima di inviare la notifica del sorteggio; una volta inviata questa notifica e avuta notizia dell'eventuale rinuncia, bisognerà ricominciare a sorteggiare al fine di coprire i posti resisi vacanti. Se poi consideriamo, onorevole relatore, che una vasta parte delle persone a cui verrà data notizia del sorteggio non si curerà di rispondere, ci troveremo, al momento della effettiva costituzione dei seggi, con una disponibilità di gran lunga inferiore al numero delle persone necessarie; occorrerà ben più del quadruplo delle persone per costituire la platea del secondo sorteggio.

È tutta una serie di difficoltà che, a nostro giudizio, mette in seria crisi la garanzia e la sicurezza dell'effettiva costituzione dei seggi nei tempi necessari. Mi sembra vi sia un'illusione un po' velleitaria dietro questo meccanismo; questo è un concetto di democrazia – mi si consenta – sul quale non si può essere d'accordo, perchè non si può ancorare la democrazia alla pura casualità. Credo che forza interna della democrazia sia proprio l'assunzione responsabile di una funzione o di un compito; la volontà di partecipare.

Allora la proposta che facciamo è questa: diffondere opportunamente l'invito ad una platea molto vasta ad iscriversi nell'elenco delle persone idonee, scavalcando di gran lunga ogni partito che così costituirà l'unica e possibile realistica base per un successivo sorteggio dell'albo. C'è poi una norma di chiusura che noi prevediamo.

Ci si potrebbe obiettare, infatti, che le iscrizioni potrebbero non risultare sufficienti. Dopo che il sindaco, mediante l'affissione di manifesti nelle città e nelle scuole, ha invitato le persone in possesso dei requisiti ad iscriversi, con ciò avendo già garanzia preventiva del loro consenso, evitando tutte le notifiche, gli accertamenti, la corsa al certificato medico, che invece deriverrebbero dal meccanismo previsto dal disegno di legge, nel caso in cui le iscrizioni non siano sufficienti, con una norma di chiusura prevediamo l'integrazione dell'elenco mediante sorteggio, che però riguarderebbe un numero limitato di persone, in tal modo semplificando di molto i lavori della commissione elettorale.

Mi sembra che nella nostra proposta vi sia non solo buon senso, ma una concezione vera della democrazia. Consentitemi: come partiti non ci si può mettere la coscienza a posto solo evocando il valore catartico del sorteggio, del caso. Credo che democrazia significhi dare la possibilità di partecipare a chi vuole consapevolmente partecipare; non significa creare meccanismi di imposizione che – voglio ricordarlo – tra l'altro non sono previsti neanche per il presidente di seggio. È previsto addirittura che a coloro che sono interpellati per svolgere le funzioni di presidente di seggio si debba chiedere

il gradimento; quindi non solo c'è la possibilità di rinunciare, ma addirittura si prevede che debbano esprimere un gradimento.

Ebbene, a maggior ragione vogliamo che tale partecipazione attiva, consentita ai presidenti di seggio, sia riconosciuta anche agli scrutatori. E vogliamo che si attuino quelle forme di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che consentano ad una platea molto vasta di partecipare volontariamente, consapevolmente a questa importante funzione democratica.

Ripeto, si tratta di un meccanismo che non solo è di buon senso, ma è anche ancorato ad una concezione vera della democrazia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SPADACCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, vorrei dire agli amici e compagni comunisti che sono molto sensibile a questi temi perchè, pur avendo avuto storicamente con loro molti elementi di conflitto e di dissenso, ho sempre riconosciuto pubblicamente, come giornalista e come politico, il grande contributo che il Partito comunista nel suo complesso ha dato in momenti difficili alla difesa della democrazia italiana. Sicuramente, in momenti difficili, il fatto che mentre altre forze politiche erano molto indebolite, vi fosse una forza politica in grado di assicurare la presenza in ogni seggio elettorale dei propri scrutatori o dei propri rappresentanti di lista è stata una garanzia non solo per il Partito comunista, ma anche per le altre forze politiche e per l'intera democrazia italiana.

Quindi sono anche sensibile a difese che possono apparire corporative o di parte in questo momento, perchè so che esse affondano le proprie radici nella consapevolezza e anche nell'orgoglio di una funzione svolta nella storia della Repubblica italiana.

Tuttavia devo anche dire ai compagni comunisti che usciamo da una stagione in cui alle contrapposizioni degli anni '40 e '50 e ai momenti critici della democrazia si sono sostituiti altri momenti critici e altri fenomeni degenerativi, che non erano più quelli del tentativo o del pericolo di conculcazione di una parte sull'altra ma quelli – sono stati chiamati partitocratici, consociativi – di una prevaricazione sempre più grave del sistema politico nel suo complesso rispetto alla società civile.

Non so se sia giusto l'attacco che il senatore Maffioletti ha rivolto in particolare alla Democrazia cristiana, ma so che casi così gravi in questo senso sono avvenuti all'interno delle liste democristiane in due legislature. Nella scorsa legislatura è affiorato il caso di Roma, ma quando affiorano questi casi è presumibile che si tratti della punta di *iceberg* di un sistema che non funziona. In questa legislatura è affiorato il caso scandaloso di Napoli su cui non possiamo neppure indagare perchè è stata distrutta addirittura la materia dell'indagine, cioè le schede elettorali.

Quando questi fenomeni si sono verificati, il giudizio delle Giunte delle elezioni delle due Camere che li hanno esaminati è stato pressochè unanime, come risulta dalle relazioni che sono state approvate in quella sede, ed il giudizio della stampa è stato ancora più netto. Questo è potuto accadere grazie ad una tacita intesa, una complicità, che non consiste, collega Maffioletti, nel guardare quello che si fa mentre si scrutinano le schede, ma

in una situazione che al momento sembra addirittura fisiologica: ognuno si occupa delle proprie schede magari solo perchè non si vuole che altri vi mettano le mani. Questo è il fenomeno che si è verificato. Ci può essere poi anche qualche presidente di seggio che di nascosto alteri i verbali e le cifre (ed interverremo anche su questo), però l'alterazione delle preferenze sulle schede è il fatto grave perchè nei due casi che ho citato non si è trattato di alterazione dei verbali, ma di alterazione delle preferenze con cambiamento delle cifre sulle schede. Questo presuppone un collegio di scrutatori che agisce nelle forme che sembrano più usuali, che sono quelle della lottizzazione e della spartizione delle schede.

Allora avrei anche potuto comprendere delle forme, che non sono state proposte e che non stava a me suggerire, di passaggio radicale da un sistema ad un altro (che poi correggeremo se non funziona); avrei potuto prendere in considerazione un sistema misto in cui il volontariato e la richiesta di partecipare all'albo andassero di pari passo con una estrazione a sorte tra i cittadini normali. Questo però non è stato proposto; resta la formulazione *sic et simpliciter* senza il ricorso alla platea degli scrutinati.

Voglio contrastare l'argomentazione della collega Tossi Brutti: nel momento in cui si verifica una prevaricazione degli scrutatori lottizzati dai partiti sul diritto elettorale dei cittadini, è giusto che attraverso il sorteggio lo scrutinio ritorni ai cittadini. Questa è la scelta della legge, limpida, diretta, che poi porterà magari ad altri guai, ad altri problemi, però io devo dare atto alla Democrazia cristiana (che è la forza politica che ha subìto un danno perchè al suo interno si sono verificati i casi più clamorosi), di dare questa risposta, di dire che vogliamo cautelarci sottraendo all'impegno dei partiti che indicano gli scrutatori la scelta fra la vasta platea dei cittadini.

Non ci trovo niente di scandaloso nel fatto che questo meccanismo democratico sia affidato alla casualità del sorteggio perchè in questo caso è una garanzia. In assenza di un punto di equilibrio, che poteva essere ottenuto con la richiesta di iscrizione all'albo, mi attesto su quella che mi sembra la scelta più semplice, lineare e necessaria: sostituire lo scrutinio alla lottizzazione degli scrutatori o alla spartizione. Infatti, con questa formula volontaria, sia pure attraverso il sorteggio, si rischia che il male che si vuole tentare di bloccare venga cacciato dalla porta per rientrare dalla finestra.

Per questi motivi, esprimo voto contrario sull'ementamento in esame. (*Applausi del senatore Strik Lievers*).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 3434. – «Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, recante disposizioni urgenti in materia di politica energetica» (1589) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esso è stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, che è autorizzata a convocarsi immediatamente per il suo esame.

Tenuto conto della scadenza dei termini, la Commissione di merito e le altre Commissioni chiamate ad esprimere il proprio parere sono autorizzate – in via eccezionale – a convocarsi subito dopo la pronuncia sui presupposti da parte della 1ª Commissione permanente, naturalmente ove tale pronuncia sia favorevole.

Le Commissioni suddette concluderanno i propri lavori in tempo utile per consentire l'eventuale inizio dell'esame del decreto-legge in Assemblea nella seduta antimeridiana di domani, venerdì 10 febbraio, alle ore 9,30.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, già altre volte in questa sede abbiamo lamentato il fatto, diventato una consuetudine che ormai acquista un sapore rituale, che nel doppio esame delle leggi la Camera dei deputati, non avendo nessuna norma di sbarramento per la divisione dei tempi nell'esame dei decreti-legge, esamina i provvedimenti con tutta comodità o con una inosservanza dei termini che riguardano il rapporto con il Senato. In questo caso ci troviamo di fronte ad un decreto-legge che, esaurito l'esame da parte della Camera dei deputati, viene trasmesso questa mattina al Senato affinchè domani il Senato stesso concluda la seconda riflessione (come voi la chiamate) che per noi significa in questo caso mettere un timbro. Noi ci rifiutiamo di adottare questa procedura. Tuttavia, desidero far presente che siamo tenuti anche noi comunque, proprio per questo, ad osservare le regole che ci siamo dati, tra cui rientra anche quella in base alla quale la Commissione permanente non è al servizio di questa perversa condotta, che noi dobbiamo in qualche modo arrestare.

La 1ª Commissione permanente si è impegnata in prima persona nell'esame del provvedimento che stiamo discutendo. Noi abbiamo avanzato una proposta sospensiva relativa al merito, ma sappiamo che verrà bocciata. Stiamo tranquillamente discutendo un disegno di legge, nei cui confronti nutriamo molte riserve e avversioni, ma seguitiamo a lavorare. Se improvvisamente la sospensiva, che avete negato nel merito, ce la imponete per fare ingoiare al Senato il decreto-legge su Montalto di Castro, è una condotta che non vi possiamo consentire di tenere. Allora mi appello al massimo organo della garanzia di questa Assemblea, al Presidente del Senato, per fare in modo che la 1ª Commissione permanente venga convocata regolarmente quando ha esaurito il proprio compito nell'ambito dell'Assemblea, altrimenti avremo una rincorsa affannosa di condotte irregolari per arrivare sempre ad effetti irregolari e perversi. Ciò non lo possiamo consentire per la dignità stessa della nostra Assemblea. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

Richiami al Regolamento

BOATO. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, voglio associarmi, anche a nome dei colleghi del mio Gruppo, a quanto ha detto ora il senatore Maffioletti, che ritengo assolutamente giusto e fondato. Credo che questo punto non riguardi solo noi, ma anche il presidente Elia, i senatori Mazzola, Murmura, Guizzi e tutti gli altri colleghi che fanno parte della Commissione affari costituzionali. Infatti ci troveremmo in una situazione di dissociazione mentale oltre che fisica se continuassimo a lavorare in questo momento (come giustamente stiamo facendo poichè è un nostro diritto-dovere) nell'esame del disegno di legge e se qualcuno quasi clandestinamente salisse al secondo piano per far riunire la 1ª Commissione per discutere sulla costituzionalità del decreto-legge che giunge alla nostra attenzione soltanto un giorno e mezzo prima del suo termine di scadenza.

Dichiaro quindi di associarmi pienamente alla forte richiesta che il senatore Maffioletti ha avanzato affinchè questo non avvenga e la Commissione affari costituzionali sia doverosamente convocata quando i suoi membri, sia pure attraverso una procedura eccezionale, cioè in pendenza dei lavori d'Aula, abbiano terminato di partecipare all'esame di questo disegno di legge.

Signor Presidente, in secondo luogo vorrei fare un richiamo al Regolamento per quanto riguarda l'articolo 78 del Regolamento stesso. La Commissione affari costituzionali deve esprimere un parere sulla sussistenza o meno dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge. L'attuale Regolamento del Senato non prevede più, come faceva il precedente, che automaticamente in Aula si debba discutere la costituzionalità del decreto, ma mantiene questa previsione soltanto per casi particolari. Per quanto non lo dica esplicitamente, il Regolamento prevede che ciò avvenga (ritengo infatti che ciò sia implicito nella *ratio* del comma 3 dell'articolo 78) nel caso in cui una parte di senatori non concordi con il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali. Questi senatori hanno il diritto quindi di raccogliere le firme di un decimo dei componenti del Senato e hanno, entro il giorno successivo a quello in cui il parere è stato espresso, il diritto di sottoporre al voto dell'Aula la deliberazione adottata dalla Commissione affari costituzionali.

Signor Presidente, io sono qui al Senato da poco tempo, soltanto da circa un anno e mezzo. Mi sono però reso conto che non sono mai stati fatti, per fortuna, giochi e giochetti, ma si è sempre operato con molta lealtà, trasparenza e rispetto reciproco. È opportuno che anche in questo caso si agisca così. È evidente che io faccio questo richiamo al Regolamento partendo da un presupposto di merito. Non è questa la sede per dirlo, ma per lealtà debbo precisare che noi siamo fermamente contrari alla conversione in legge di questo decreto. Si tratta comunque di una questione di merito su cui ci soffermeremo nel corso dell'esame in Commissione, ma per lealtà ho voluto fare questa precisazione. Ripeto infatti che non mi piacciono i giochetti procedurali.

A partire dal diritto-dovere di affermare la nostra ostilità alla conversione di questo decreto, vogliamo, senza alcuna forzatura e nel pieno rispetto del Regolamento, applicare il terzo comma dell'articolo 78 del Regolamento stesso. Vi è comunque un'ipotesi che non posso dare per certa, ma che posso immaginare: i miei colleghi ed io nell'intervento in Commissione affari

costituzionali non riusciremo a convincere gli altri componenti quella Commissione della non costituzionalità di questo decreto-legge. Qualora riuscissimo a convincerli, comunque si dovrà tornare in Aula per il voto; infatti, se la Commissione affari costituzionali a maggioranza vota la non sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto, deve esprimere il parere non solo la Commissione di merito, ma anche il Presidente del Senato, che rimette all'Aula la questione. Comunque è assai facilmente prevedibile che la maggior parte dei colleghi della 1ª Commissione, se non altro per legittime ragioni di maggioranza, decidano di esprimere un parere positivo. A quel punto, svoltasi la discussione (bisogna infatti onorare la discussione e il confronto), noi vorremmo dare inizio alla raccolta delle firme per chiedere che sia l'Aula a pronunciarsi su questo, ma, a norma dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, si hanno dei tempi molto ristretti; infatti, noi abbiamo soltanto un giorno di tempo per poter raccogliere queste firme per raggiungere un decimo dei componenti del Senato. Ciò dovrà avvenire entro il giorno successivo, che, signor Presidente, è domani ed è venerdì. Quindi, lo ripeto, noi abbiamo tempo fino alla mezzanotte di domani per fare questa raccolta e per presentare le firme in Aula.

Ritengo difficile a questo punto, signor Presidente, ma chiedo un suo pronunciamento chiarificatore, che almeno da questo momento in poi, cioè da quando io con lealtà dichiaro la nostra intenzione, si possa immaginare che domani mattina l'Aula sia convocata alle 9,30 per discutere nel merito questo provvedimento; ciò sarebbe una palese violazione dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento stesso.

POLLICE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, è chiaro che mi associo alle dichiarazioni svolte dai colleghi Maffioletti e Boato; è inaccettabile questo metodo di lavoro e soprattutto questo comportamento da parte della maggioranza e del Governo.

Non più tardi di dieci minuti fa è terminata con un voto la discussione alla Camera di tale provvedimento e noi adesso con tempi ultrarapidi dovremmo sopperire con veloci riunioni delle varie Commissioni e con altrettante riunioni rapide dell'Aula.

Ebbene, non solo questo è inaccettabile, ma si tratta di un'ulteriore violazione dell'autonomia di noi parlamentari ed anche del Senato. È inimmaginabile che su questo provvedimento noi non si debba discutere, non si debba avere il tempo necessario e la serenità necessari per valutare contenuti, scelte e proposte che ci vengono fatte dal Ministero dell'industria per conto dell'ENEL.

Signor Presidente, di fronte a questa vicenda è chiaro che anch'io mi adopererò affinchè venga rispettato lo spirito dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento; quindi, preannunciando questa raccolta di firme e sollecitando le altre forze politiche in questa direzione, vi annunciamo che renderemo difficile la vita al Governo nelle prossime ore.

Debbo poi svolgere un'ultima annotazione. Non si può pensare di lavorare per sessioni, con i calendari prefissati, con contenuti meditati e

scelti, davanti a opposizioni, ad eventuali intoppi sul calendario, come quella fatta dal presidente del Gruppo democristiano, senatore Mancino, il quale l'altro giorno ha messo in discussione la stessa possibilità da parte dell'Aula di riprendersi la propria autonomia. Adesso voglio vedere che tipo di comportamento terrà il presidente Mancino a proposito di tale questione! Infatti, tale problema rovescierà di nuovo l'intero calendario e tutto l'*iter* delle discussioni prefissato. Noi si possono usare due pesi e due misure tutte le volte a seconda delle convenienze della maggioranza e del Governo!

Quindi è con questo spirito che chiedo di continuare a esaminare in Aula il disegno di legge concernente l'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale, che vede impegnata la Commissione affari costituzionali, di non sconvocare l'Aula e di dare così la possibilità ai componenti di questa Commissione di essere presenti in questa sede.

Inoltre, signor Presidente, mi appello alla sua sensibilità, perchè vorrei partecipare alla riunione della Commissione affari costituzionali e contemporaneamente a questa discussione, che si sta svolgendo in Aula, estremamente importante, perchè attiene ai problemi delle libertà, della democrazia e del voto. Vorrei partecipare a pieno titolo a tutte e due le riunioni; quindi, si vada avanti fino alla conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1384 e poi, se vi sarà tempo, si inizi l'esame dell'altro disegno di legge nella 1ª Commissione permanente.

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, è da pochissimo tempo che ci siamo dati un nuovo Regolamento con il quale abbiamo disciplinato il funzionamento del Senato attraverso sessioni che riguardano l'attività delle Commissioni e altre sessioni che riguardano l'attività dell'Aula. È evidente che questo Regolamento deve essere rispettato. Non è ammissibile che, mentre si forma un calendario, questo venga poi stravolto in maniera improvvisa sì da non dare l'occasione ai componenti dell'Assemblea di esaminare con ponderatezza i disegni di legge che vengono all'esame dell'Assemblea stessa.

È manifestamente inammissibile che, dopo che la Camera dei deputati si è immolata per lunghissimo tempo nell'esame di un decreto-legge facendo anche mancare per ben 5 volte il numero legale, si venga ora qui al Senato ad imporre di esaminare il decreto-legge medesimo per la sua conversione in tempi ultrarapidi. Tutto ciò è chiaramente non accoglibile dalla mia parte politica e pertanto esprimiamo la nostra contrarietà alla proposta avanzata dalla Presidenza del Senato. Vorrei che si potesse tornare indietro su questa determinazione in modo che sia data l'opportunità a tutti i senatori di esaminare un disegno di legge che ha grande rilevanza e per il quale sin da ora annunciamo la nostra contrarietà.

Prego l'Assemblea di voler porre attenzione a questo mio breve intervento che ha una sua validità e rilevanza sia per oggi che per il futuro. (*Applausi dalla destra*).

SPADACCIA. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SPADACCIA. Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al comma 5 dell'articolo 78 del Regolamento il quale dice: «Il disegno di legge di conversione, presentato dal Governo al Senato, è in ogni caso iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea in tempo utile ad assicurare che la votazione finale avvenga non oltre il trentesimo giorno dal deferimento». Sappiamo che abbiamo approvato questa norma, che vincola il Senato, a garanzia della maggioranza e del Governo e comunque a garanzia di una diversa regolamentazione e di un diverso uso dei decreti-legge. L'abbiamo fatto unilateralmente, senza attendere che la Camera dei deputati adottasse un'analoga norma regolamentare. Ricorderete che su questo aspetto avevo proposto non di non approvare, bensì di stralciare la disposizione relativa in attesa di intese con la Camera; invece questa disposizione è stata approvata pur sapendo che la sua introduzione (e ormai a questo punto la norma vige per il Senato) avrebbe sbilanciato i poteri delle due Camere.

Oggi ci arriva un decreto-legge per esaminare il quale la Camera ha avuto, calcolando anche questa mattina, 59 giorni di tempo; il Senato dovrebbe avere poco più di 24 ore per fare altrettanto. Il Regolamento della Camera batte il comma 5 dell'articolo 78 del Regolamento del Senato 59 a 1! Ed allora vorrei richiamarmi alla sensibilità innanzitutto del presidente Taviani, della Presidenza del Senato, di tutti i Gruppi, in particolare di quelli della maggioranza, affinchè vengano evitate forzature regolamentari di qualsiasi tipo. Qualunque interpretazione si voglia dare, questa deve tener conto dello sbilanciamento che abbiamo creato fra il nostro Regolamento e quello dell'altro ramo del Parlamento e del fatto che noi rispettiamo, quando i decreti-legge sono presentati al Senato, le prerogative del Governo e della maggioranza impegnandoci, come abbiamo dimostrato nelle settimane scorse, a portare i decreti-legge medesimi in votazione entro il trentesimo giorno. Ma quando siamo in seconda lettura di decreti-legge, non si possono organizzare le cose in modo che il Senato dia solo un timbro, solo una ratifica ai provvedimenti che ci arrivano dalla Camera dei deputati. Per questo chiediamo che sia evitata la contemporaneità dei lavori di Aula e di Commissione. Le Commissioni potranno lavorare solo nel momento in cui l'Aula ha terminato le proprie votazioni e ciò vale non solo per questo provvedimento, perchè noi abbiamo il diritto oggi di discutere, di valutare e di votare il disegno di legge sulla ristrutturazione dell'INPS.

Non è una questione che riguarda solo gli addetti ai lavori, cioè solo alcuni senatori tagliando fuori altri solo perchè questi devono preparare i lavori per l'indomani. Vuol dire che lavoreremo di notte! Chiediamo quindi che nell'organizzazione dei lavori di oggi e di domani ogni decisione, anche di interpretazione regolamentare – e chi ha buone orecchie intenda – sia presa senza forzature, rispettando quel minimo di prerogative che il Senato, come seconda Camera legislativa della Repubblica – in questo caso credo di non fare un discorso solo di parte – deve preservare per sè e per la Repubblica, finchè esisteranno queste norme, questa Costituzione e questo bicameralismo. (*Vivi, prolungati applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra*).

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, ho chiesto la parola solo per precisare che vanno tenuti ben distinti i diversi aspetti delle questioni sollevate a seguito della sua comunicazione. Esiste il problema dei tempi bilanciati fra Camera dei deputati e Senato della Repubblica, che evidentemente non può essere affrontato in questa sede, perchè noi ci siamo dati una disciplina che non trova ancora una corrispondenza in intese con l'altra Camera e in una disciplina correlativa, per cui tutto il resto va affidato a valutazioni di carattere politico e non, a mio avviso, regolamentare. Per quello che riguarda la discussione di oggi posso garantire che la Commissione affari costituzionali si riunirà soltanto una volta esaurita la discussione sul disegno di legge in tema di costituzione dei seggi elettorali. Tutte le altre questioni mi sembra siano state sollevate intempestivamente.

RIVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVA. Signor Presidente, su questa questione sarò brevissimo. Il Senato della Repubblica non è e non può essere la stanza di rianimazione di una maggioranza che si è rivelata inefficiente, riottosa ed inefficace alla Camera dei deputati... (*Vivaci proteste dal centro*). Lo si è visto con la necessità di chiedere il voto di fiducia! E in ogni caso il Senato della Repubblica non può essere considerato la ruota di scorta della Camera dei deputati. Il Governo su questo tema si è preso tutto il tempo che ha creduto necessario e nelle sue decisioni ha tirato in lungo per mesi. Quindi non vedo per quale motivo il Senato debba decidere *ad horas*! Dunque la nostra posizione è fermamente contraria.

PRESIDENTE. Devo dire che le questioni sollevate dal senatore Maffioletti e dal senatore Spadaccia investono un problema reale di cui la Giunta per il Regolamento si è già fatta carico e che richiede una intesa con l'altro ramo del Parlamento.

Al momento attuale, la Presidenza del Senato ha l'obbligo di deferire alla Commissione competente il disegno di legge di conversione il giorno stesso della sua trasmissione.

Posso inoltre assicurare, lo ha già affermato il senatore Elia (e di questo lo ringrazio vivamente), che la Commissione affari costituzionali si riunirà per esaminare la costituzionalità del decreto-legge n. 522 una volta esauriti i lavori relativi al disegno di legge attualmente in discussione.

POLLICE. Con i lavori d'Aula in corso?

PRESIDENTE. Il Regolamento stabilisce che le Commissioni non possono procedere nei propri lavori quando vi siano votazioni in corso in Aula, ma, senatore Spadaccia, ammette la contemporaneità dei lavori di Commissione ed Assemblea quando in Aula non vi siano votazioni.

Quanto alle osservazioni dei senatori Boato e Pollice, ne prendo atto e garantisco che la Presidenza assicurerà che le norme del Regolamento siano scrupolosamente osservate.

Al senatore Filetti devo dire che il disegno di legge su Montalto di Castro era già nel calendario approvato all'unanimità dalla Conferenza dei capigruppo, calendario che quindi non viene modificato.

Sono queste le assicurazioni che la Presidenza intende fornire alle osservazioni avanzate.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'emendamento 1.0.1.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, *relatore*. Il parere del relatore è contrario per tutte le ragioni che avevo anticipato nella mia relazione introduttiva. Questo emendamento tende a costruire un sistema che fa rientrare dalla finestra ciò che noi abbiamo inteso far uscire dalla porta. Siccome abbiamo inteso restituire lo spazio della gestione degli scrutatori ad una scelta che non sia nè lottizzata, nè egemonizzata, nè condizionata dai partiti, riteniamo che tale intento sia garantito esclusivamente attraverso il sistema identificato ed approvato dalla 1ª Commissione.

Pur riconoscendo alla collega Tossi Brutti grande abilità nel presentare le cose, devo dire che l'emendamento non ci convince. Per cui, nonostante tutte le argomentazioni portate dall'onorevole collega, ribadisco il parere contrario.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, a me sembra che se lo spirito del disegno di legge parlamentare è uno spirito di sorteggio, questo vada mantenuto coerentemente. In altre parole non mi sembra pensabile che il sorteggio possa avvenire su volontari a domanda. Se sorteggio ha da essere, deve essere tale, per cui il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.

VETERE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETERE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, per la verità in sede di dichiarazione di voto non vi sarebbe bisogno di riproporre le questioni che ieri e ancora questa mattina sono state poste con molta efficacia dai colleghi, senatori Maffioletti e Tossi Brutti. Però, poichè il collega Spadaccia ha sollevato una questione alla quale crediamo di aver dato risposta, vorrei brevemente tornare su tali aspetti.

Intanto vorrei dire al relatore, senatore Mazzola, che non si può riproporre ancora, come è stato fatto poco fa, una nostra diffidenza o contrarietà a che si istituisca un sistema diverso rispetto a quello che, come è stato ricordato ieri, proprio la vostra parte eventualmente, anzi sicuramente, ha reso poco chiaro nel passato. Non si tratta di questo: noi siamo d'accordo sul fatto che si instaurino norme che diano assoluta trasparenza e chiarezza e

che nello stesso tempo in qualche misura siano realizzabili, fattibili ed operative.

La prima norma che sarebbe necessario affrontare – ne abbiamo parlato ieri – è quella sulla quale sono insorti i casi lamentati ancora poco fa dal senatore Spadaccia, quella cioè che disciplina le preferenze, la loro utilizzazione, quella che dovrebbe abolirle o ordinarle diversamente. Non è un caso – è stato ricordato anche nel dibattito – che gli episodi lamentati non si siano verificati nelle elezioni dei componenti di questo ramo del Parlamento, così come nelle elezioni dei membri dei consigli provinciali. Questo va tenuto presente perchè, se volessimo veramente fare opera saggia, dovremmo eliminare alla fonte la ragione per la quale si sono verificati nel tempo episodi che la magistratura fa bene ad esaminare e a concludere, quando è in grado di farlo, nel modo più severo possibile.

Tuttavia, collega Mazzola, quello che viene proposto è un sistema che se avrà (ed io non ne sono sicuro) il pregio di una maggiore chiarezza, e questo è da dimostrare, non ha il pregio della fattibilità. L'articolo 1 approvato dalla maggioranza dice che l'inclusione nel predetto albo, che si realizza attraverso sorteggio, è subordinata al possesso di tre condizioni: essere elettore del comune, non aver superato il settantesimo anno di età ed essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo del quale abbiamo discusso poco fa. Vorrei chiedere ai colleghi se ritengono che queste tre condizioni siano tutte immediatamente accertabili per procedere poi al sorteggio di coloro che devono costituire i seggi, se ritengono cioè che l'anagrafe dei comuni, non solo di quelli dotati di un centro elettronico ma anche di quelli che non ne sono dotati, ha registrato questi requisiti. Per due di queste condizioni sicuramente la risposta è positiva ma per la terza molto spesso no; l'anagrafe, ovviamente, conosce l'età dei cittadini, conosce se sono iscritti o meno alle liste elettorali ma non conosce il titolo di studio e non sempre lo conoscono le liste elettorali; quindi bisognerà procedere ad un sorteggio in cui l'universalità dei cittadini che siano al di sotto di una certa età e siano elettori deve essere sorteggiata, la qualcosa produce l'effetto successivo di una comunicazione che, ove fosse di accettazione, dovrebbe essere accompagnata anche dalla copia del certificato del titolo di studio.

Può sorgere su tale questione un contenzioso successivo e sicuramente questo è uno degli elementi ritardanti rispetto alla costituzione dei seggi, ma non è il solo; altri ne interverranno, ad esempio, nel momento in cui il sorteggio si riferirà a persone che svolgono una attività che oggettivamente non può essere abbandonata nei giorni in cui i seggi si costituiscono per adempiere ad un compito al quale la collettività chiama: forze di polizia, medici, farmacisti, alcuni professionisti ma anche piccoli operatori che possiedono un'azienda che non possono lasciare perchè nessun altro li ricompenserà del mancato guadagno e dei quali, onestamente, dovremo accettare il rifiuto a far parte dei seggi.

Sono tutti, ripeto, elementi ritardanti e la nostra proposta aveva come valore l'accettazione di un principio generale al quale questa Assemblea si è opposta e che ha voluto sancire con un suo voto e rappresentava anche una possibilità di assolvere a questo principio con mezzi che non siano ritardanti ma che producano l'effetto di avere una platea entro la quale poter scegliere. Questo voi lo avete rifiutato e continuate a rifiutarlo, a nostro avviso, erroneamente non perchè, ripeto, non ci sia necessità di chiarezza con una diversa organizzazione delle norme sulle elezioni e sulle preferenze ma

perchè il modo in cui viene costruita questa proposta dell'albo fa sì che molto difficilmente se ne potrà vedere l'attuazione in tempi brevi.

Il collega Spadaccia ha fatto un riferimento specifico: ha detto che, se nelle nostre proposte vi fosse stato un misto di volontariato e sorteggio, avrebbe in qualche modo guardato le nostre proposte con occhio diverso facendosi carico – e questo ha fatto bene a ricordarlo – delle ragioni di fondo che ieri con grande efficacia sono state ricordate qui dal collega Maffioletti. Senatore Spadaccia, vorrei farle notare che questo è esattamente quanto noi abbiamo proposto. L'articolo che noi abbiamo proposto e il successivo emendamento all'articolo 3, che prevede la possibilità di sorteggio là dove l'albo non fosse completo, rendono non solo possibile la soluzione della questione che il senatore Spadaccia ha posto, ma raggiungono anche – attraverso una migliore definizione delle proposte – questa combinazione che pare indispensabile: cioè un sorteggio nell'ambito di una platea di cui si è accertata sin dall'inizio l'adesione a questo principio. Se questi due elementi possono combinarsi insieme, ciò corrisponde esattamente a quanto abbiamo proposto. Su questa base si può ancora lavorare precisando meglio i particolari, ma questo principio non ci è sfuggito ed anzi lo abbiamo tenuto presente.

Vorrei dire un'ultima cosa al collega Spadaccia. Credo che nessuna legge possa rendere onesti i disonesti e quindi il sistema che si va ad instaurare, anche e soprattutto dopo la discussione sui presidenti di seggio, non rappresenta un elemento di certezza e di maggiore garanzia per le ragioni che il collega conosce benissimo e per il fatto che comunque coloro che vogliono adoperare il loro potere nello scrutinio per certi fini non possono essere impediti là dove avessimo dei disonesti a volerlo e dove ci fossero anche, come sicuramente ne avremo, delle persone consenzienti.

Credo che le nostre proposte accolgano l'esigenza di maggiore chiarezza e trasparenza posta da questo disegno di legge, risolvano i problemi attraverso una norma che consente una larga partecipazione, evitino una sorta di demonizzazione del sistema politico che non mi pare accettabile e infine forniscano anche una risposta specifica al problema sollevato dal collega Spadaccia.

Confermo pertanto l'invito all'Assemblea ad accogliere l'emendamento 1.0.1 da noi proposto. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, sono profondamente contrario a questo emendamento e lo sono anche sulle ragioni generali che sono state poste al riguardo. Infatti un disegno di legge in qualche modo limitato e che si prefigge la moralizzazione e lo sganciamento del processo formativo della democrazia dalle imposizioni dei partiti, sta comunque facendo emergere un dibattito importante.

Quando si sostiene che per la democrazia vi è un collegamento con la scelta degli scrutatori, a mio parere si compie un salto logico e politico inaccettabile, perchè si scambia il ruolo e la funzione degli scrutatori con quelli dei rappresentanti di lista, che sono previsti dalla legge elettorale, che sono tutt'altra cosa in quanto garanzia di parte. Al contrario quello degli

scrutatori è un compito che a nostro parere deve essere affidato con casualità ai partecipanti alla contesa elettorale, che sono i cittadini stessi. Il meccanismo che viene proposto sortirebbe degli effetti ancora peggiori di quelli determinati dal meccanismo in vigore, perchè una lottizzazione tra i partiti, con percentuali prefigurate sui risultati elettorali precedenti (sono queste infatti le lettere che i sindaci o gli assessori mandano ai partiti affermando che in base ai risultati delle elezioni precedenti ad ogni partito spetta un certo numero di scrutatori per le elezioni successive), sarebbe in qualche modo un'ipoteca sul risultato futuro. Se noi togliamo la lottizzazione e prevediamo questo meccanismo, coltiviamo anche quella che per il Partito comunista ormai non è altro che un'illusione, cioè avere dei militanti che vanno ad iscriversi per fare gli scrutatori, ed ammesso che questa non sia una illusione ma una realtà, avremmo il monopolio invece che la spartizione equilibrata tra le forze ed avremmo il sorteggio tra una platea molto controllata.

Per questi motivi ritengo che questo emendamento non sia accettabile; noi, al contrario, dobbiamo lavorare per costruire un sistema di sorteggio che offra tutte le garanzie. Certamente spetterà al Ministero assicurare che il sorteggio venga fatto con tutte le garanzie e con tutti gli elementi che sono in possesso dell'anagrafe.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Art. 2.

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Passiamo alla votazione.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, continuo ad essere preoccupato della fattura di questo provvedimento, anche perchè l'articolo 2 dovrebbe essere organizzato in modo tale da consentire un'attuazione certa in tutte le sezioni. Noi per esempio abbiamo il problema dei piccoli comuni, per i quali non so che cosa succederà. Allora desidero rivolgere all'Assemblea gli interrogativi che noi ci siamo posti e ai quali abbiamo risposto con preoccupazione notevole, per esempio circa la possibilità che le commissioni elettorali dei piccoli comuni, elette con il sistema maggioritario, possano offrire serie garanzie per quanto riguarda la procedura di sorteggio. Ho posto tale questione perchè la ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore,

per quanto riguarda i comuni con più di 200 sezioni elettorali, certamente richiederà norme regolamentari. Infatti, così come questa norma viene dettata, è insufficiente in quanto non specifica alcuna procedura di garanzia. Per i piccoli comuni non è prevista alcuna garanzia, ma in questo caso una garanzia viene offerta unicamente dalla presenza dell'opposizione nelle commissioni elettorali comunali o dalla presenza delle liste che fanno parte del consiglio comunale in misura non proporzionale. Allora volevo chiedere se saranno i funzionari a fare questa operazione e se la possono fare. Al senatore Murmura, che è così tranquillo, vorrei rivolgere una domanda...

MURMURA. Senatore Maffioletti, non facciamo degli interrogatori: noi stiamo qui per votare una legge.

MAFFIOLETTI. Allora, signor Presidente, mi interrogo e mi rispondo da solo. Per quanto riguarda la questione dei funzionari che esplicano le operazioni concrete, voglio informare i colleghi che, per esempio, in riferimento alla nomina dei presidenti di seggio da parte delle corti d'appello, in realtà sono gli stessi funzionari che svolgono le operazioni: cercano i presidenti, formano la lista dei presidenti che hanno accettato e la portano al presidente della corte d'appello per farla firmare. Allora ci troviamo in presenza di alcuni meccanismi che non sono per niente garantiti. Con questo articolo voi vi preoccupate di dettare una disposizione di principio, che riguarda i comuni con più di duecento sezioni elettorali, ma – a mio avviso – questo principio non basta perchè bisognerebbe organizzare la norma in modo che sia più precettiva e dettagliata. Comunque si dimentica totalmente che c'è un problema di garanzia procedurale che non riguarda soltanto i comuni con più di 200 sezioni elettorali, ma riguarda le miriadi di piccoli comuni sui quali non è dettata alcuna norma procedurale o di garanzia per la formazione del sorteggio.

Ecco perchè, signor Presidente, a me sembra che questo articolo 2 sia malcongegnato, non offra alcuna garanzia, sia generico nella sua formulazione. Infatti anche per quanto riguarda l'assicurazione di un'eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore, non si detta alcuna disciplina specifica che individui un responsabile. Di chi è la responsabilità del compimento di questi atti che fanno parte del procedimento elettorale? Nelle leggi spesso dimentichiamo di individuare il responsabile dell'atto amministrativo, il soggetto pubblico che è obbligato a compiere determinati atti.

Ci troviamo nel campo del procedimento elettorale e quindi per il compimento di ogni atto e di ogni procedura deve essere individuato un soggetto responsabile. La norma non ci dà alcuna garanzia da questo lato; vi è il vuoto, c'è una proclamazione di principio, non c'è altro: c'è un obbligo di ripartizione per i comuni con più di 200 sezioni, ma non vi è un'altra norma che garantisca la procedura per tutti gli altri comuni.

Per queste considerazioni, signor Presidente, dobbiamo votare contro questo articolo, ma nello stesso tempo dobbiamo ancora una volta segnalare un punto di allarme che riguarda tutte le forze politiche che partecipano alle elezioni. Certo la Democrazia cristiana si trae d'impaccio con questa legge. Capisco molto bene l'atteggiamento disinvolto e sicuro del relatore Mazzola e del senatore Murmura, che comunque è stato proprio anche della Commissione affari costituzionali. È un atteggiamento disinvolto, signor

Presidente; capisco bene che durante le competizioni elettorali, con i brogli che ci sono stati a volte anche all'interno della Democrazia cristiana tra correnti e candidati avversi, il partito come tale viene tirato fuori dalla competizione dai singoli candidati che ambiscono a fornire gli scrutatori per stabilire in qualche caso complicità di sostegno alla loro campagna elettorale. Allora con il sorteggio la Democrazia cristiana si tira fuori e non assume più responsabilità per quanto riguarda la lista degli scrutatori.

Capisco tutto questo, ma il problema del metodo per combattere i brogli ed il malcostume politico all'interno della Democrazia cristiana dovrebbe appartenere esclusivamente alla Democrazia cristiana stessa e non dovrebbe essere rovesciato sulla legge riguardante gli scrutatori. Invece in questo caso la legge serve certamente a tirare fuori da ogni impaccio un partito che ha avuto problemi per quanto riguarda la competizione interna tra i singoli candidati ed il sistema elettorale. A mio parere però i metodi per affrontare questa battaglia sono diversi. Abbiamo detto che bisogna cambiare il sistema delle preferenze; del resto questo problema è all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda il problema dell'organizzazione del sorteggio, vi è un sistema che non fornisce alcuna garanzia. Per queste considerazioni voteremo contro l'articolo 2 del disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

1. Per la formazione dell'albo previsto dagli articoli precedenti, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata cinque giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, dopo aver provveduto, ove necessario, al raggruppamento delle sezioni elettorali secondo i criteri di cui all'articolo 2, procede al sorteggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, nel numero stabilito dall'articolo 1.

2. Il sindaco porta a conoscenza degli interessati l'avvenuto sorteggio da parte della commissione elettorale comunale comunicando ai medesimi la loro facoltà di rinunziare, entro il termine di novanta giorni, all'iscrizione nell'albo.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la commissione procede ad un nuovo sorteggio per integrare l'albo ai fini del raggiungimento del complessivo numero previsto dall'articolo 1, comma 1. La commissione elettorale comunale provvede all'iscrizione nell'albo delle persone sorteggiate che non abbiano esercitato la facoltà di rinunzia, che risultino essere in possesso dei prescritti requisiti e non si trovino in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Successivamente l'albo è approvato e sottoscritto da tutti i componenti della commissione elettorale comunale.

4. L'albo formato ai sensi del comma 3 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Una copia dell'albo approvato, unitamente a copia del verbale delle operazioni effettuate dalla commissione elettorale comunale, viene immediatamente inviata alla commissione elettorale mandamentale ai fini degli adempimenti di cui ai commi 6 e 7.

6. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune, che intendono proporre ricorso avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale mandamentale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

7. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso, a mezzo di messo comunale, alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale mandamentale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune, nel numero stabilito dall'articolo 1» *con le altre*: «fra gli iscritti nell'elenco formato ai sensi dell'articolo 1-*bis*».

3.1 TOSSI BRUTTI, VETERE, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, COSSUTTA, GIUSTINELLI, CANNATA, FERRAGUTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Ove non si raggiunga il numero stabilito dall'articolo 1, si procede, per l'integrazione, mediante sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune».

3.2 TOSSI BRUTTI, VETERE, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, COSSUTTA, GIUSTINELLI, CANNATA, FERRAGUTI

Avverto che l'emendamento 3.1 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.0.1.

MURMURA. Signor Presidente, anche l'emendamento 3.2. è precluso.

PRESIDENTE. Non mi sembra, senatore Murmura, che l'emendamento 3.2 debba considerarsi precluso. Invito quindi i presentatori ad illustrarlo.

TOSSI BRUTTI. L'emendamento 3.2 in un certo senso si ricollega alla proposta da noi precedentemente avanzata, ma può anche avere una sua

autonomia. Esso comunque si ricollega direttamente alle obiezioni fatte dal senatore Spadaccia sul sistema misto.

Nel nostro emendamento 1.0.1 avevamo proposto un sistema che prevedeva un contemperamento tra l'esigenza di garantire da una parte una partecipazione volontaria e consapevole di persone interessate a svolgere questo compito fondamentale della democrazia e dall'altra il metodo del sorteggio anche nella prima fase, cioè durante la costituzione dell'elenco che noi proponevamo. La modifica all'articolo da noi proposta si riferisce proprio a questa parte, cioè l'elenco che costituiva la base dell'albo da effettuarsi mediante sorteggio – e qui rispondo anche al senatore Corleone perchè non si tratta affatto di sostituire il volontariato al sorteggio – e che veniva ad integrare i due princìpi.

Noi crediamo che ciò abbia una sua validità anche sotto il profilo del controllo democratico sulle operazioni di sorteggio.

Voglio dire che la presenza di persone che volontariamente chiedono di iscriversi nell'elenco costituisce una garanzia sotto il profilo del controllo del sorteggio al quale faceva riferimento il senatore Maffioletti nell'intervento che ha appena svolto. In altre parole, le garanzie che oggi vengono date per questo sorteggio sono del tutto incongrue, cioè la pubblicità è costituita unicamente dall'affisione all'albo pretorio di un manifesto in cui si dà notizia della data del sorteggio. Ci sembra francamente che nella società della comunicazione, dell'informazione, eccetera, questa sia una forma del tutto inadeguata di pubblicità, non coerente con il vero avviso e la vera conoscenza da parte di tutti i cittadini della data del sorteggio medesimo. Pensiamo a cosa significa in una grande città dare un avviso in queste forme; significa non dare alcun avviso!

Noi procediamo con metodi assolutamente vetusti e del tutto impropri rispetto alla complessità e alle dinamiche della società odierna. Ma il fatto di proseguire con tali metodi pone dei problemi reali di conoscenza da parte del cittadino e quindi pone dei problemi reali di democrazia. Questo è il punto, a mio avviso, insito nella riflessione che il senatore Maffioletti ha svolto sino ad ora.

Quindi, questo maggiore controllo, cioè da parte di persone interessate che abbiano esse stesse chiesto di far parte dell'elenco, che costituisce poi la base del sorteggio stesso, è di per sè un metodo di controllo profondamente democratico, cioè di persone che hanno intenzione e volontà di partecipare, che hanno la consapevolezza dell'importanza della funzione che vogliono svolgere e che quindi intendono anche vedere se le operazioni di sorteggio avverranno con la regolarità, con la correttezza democratica e con quei metodi di garanzia, in buona sostanza, che si vogliono appunto con il provvedimento al nostro esame tutelare.

Al contrario, mi sembra che qui si vada a predisporre una garanzia del tutto formale; mi dispiace che il senatore Corleone abbia fatto quel tipo di intervento processando in un certo senso le intenzioni del Partito comunista e dicendo: guardatevi dalle illusioni perchè poi i vostri iscritti non si iscriveranno nell'elenco degli idonei.

Io credo che ci troviamo completamente al di là di questo discorso; credo che la loro sia una illusione, quando non addirittura una democrazia da illusionisti, pretendere cioè che tutto si basi su una casualità e su un sorteggio! Io dico che il sorteggio indifferenziato e non controllato, esso sì, si presta alla manipolazione; esso sì, si presta al clientelismo e al governo di forme di intimidazione sul sorteggio medesimo!

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* TOSSI BRUTTI). Non possiamo, in realtà, con tanta vita politica alle spalle farci delle illusioni e scambiare tutto ciò per democrazia! Io credo che in quest'Aula vi sia tutta intera una forma di massimalismo (che va profondamente criticata), che ha, già in passato, prodotto, per certi aspetti, dei guasti in alcune forme di democrazia partecipativa, volute nella maniera più confusa proprio perchè non funzionassero. Io credo che debba esistere alla base di tutto un principio di responsabilità, di assunzione di responsabilità, che è il contenuto delle libertà democratiche. Se noi venissimo meno a questo, avremmo posto in essere solo un'operazione di demagogia, che nulla ha a che vedere con la democrazia (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MAZZOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, la mia opinione è che abbiamo perso dieci minuti di tempo in quest'Aula perchè l'emendamento in questione è precluso in quanto tende ad integrare la platea degli scrutatori ove non fossero arrivate sufficienti domande per costituire la platea stessa mediante sorteggio. Avendo respinto l'emendamento precedente, le domande non sono più previste e quindi l'emendamento in esame è, a mio parere, precluso. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. In ogni caso si è trattato di quattro minuti e non di dieci, ammesso che sia giusto quanto lei afferma.

TOSSI BRUTTI. Voglio precisare al relatore che mi è stato richiesto di intervenire per illustrare un emendamento e quindi non mi si può imputare alcunchè.

MAZZOLA, *relatore*. Le do atto di questo, senatore Tossi Brutti.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.2, in effetti, può ritenersi precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.0.1.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, con l'impostazione di questo articolo si vuole eliminare un male che si è manifestato in particolar modo in alcune

realtà dove si sarebbero verificate delle violazioni di legge in ordine ai voti di preferenza di alcuni partiti. Avendo rifiutato i nostri emendamenti che tendevano a raggiungere due obiettivi positivi, da una parte la garanzia del sorteggio e dall'altra quella di un elenco su scelta volontaria per un lavoro che comporta conoscenza e passione politica, si è scelta la casualità cosicchè si verificheranno dei mali nuovi quali l'incompetenza, le forzature per costringere gli scrutatori ad accettare, la possibilità di avvicinare tali scrutatori con le tecniche tradizionali, il rischio di aggiungere in certi casi ai danni per certi candidati all'interno di una lista altri danni relativi alla regolarità delle votazioni nell'ambito dei rapporti tra le diverse liste.

Per questi motivi voteremo contro l'articolo 3. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. La commissione elettorale mandamentale, scaduti i termini di cui al comma 7 dell'articolo 3, verifica, entro i successivi trenta giorni, la regolarità della formazione dell'albo e decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale mandamentale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Passiamo alla votazione.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, devo insistere sul fatto che il meccanismo che è stato scelto non ci convince. Non voglio qui riproporre il meccanismo che avevamo indicato nei nostri emendamenti perchè è stato ormai bocciato; si tratta ora di discutere sulla logica del procedimento adottato nel disegno di legge.

Voglio fare osservare che lo scrutinio ed il successivo esame dei requisiti da parte della commissione elettorale tiene conto di elementi che non possono neanche essere valutati nel momento in cui la commissione elettorale si troverà ad operare. Basta ricordare che si fa riferimento ai requisiti di cui agli articoli, rispettivamente, 38 e 23 del testo unico relativo alla elezione alla Camera dei deputati e a quella dei consigli comunali. Fra i requisiti previsti da questi articoli vi è anche quello di non essere candidato.

Basta una modesta riflessione per comprendere come non sia possibile stabilire tali requisiti con anni di anticipo – rispetto alle elezioni – al momento della formazione dell'albo (che prescinde completamente dal

momento elettorale, perchè l'albo viene fatto prima) per premunirsi e avere un nucleo di persone idonee tra le quali scegliere gli scrutatori al momento della costituzione dei seggi. Ora, nella formazione dell'albo si pone tra i requisiti quello di non essere candidato. Ritengo che qui vi sia una dimostrazione concreta di come questa legge non sia stata pensata nei suoi meccanismi.

Peraltro teniamo presente che il testo unico in materia è frutto di una serie di normative precedenti; quindi partire da un articolo del testo unico e pretendere di riformare la materia, senza toccare poi tutti gli altri articoli, significa creare questo tipo di confusione. È assurdo prevedere tra i requisiti per la costituzione dell'albo il fatto di non essere candidato alle elezioni – in un momento in cui non c'è in vista alcuna elezione – perchè nessuno può prevedere se queste persone saranno candidate o meno. Viceversa nel momento, poi, in cui vi sarà il sorteggio dell'effettivo scrutatore, siccome non c'è più verifica, potrebbe essere sorteggiato anche un candidato alle elezioni. Mi sembra che tale questione, che, certo, può essere superabile in concreto, anche se la legge non prevede come, dia il senso di una certa approssimazione e non chiarezza; cioè questa è una legge non pensata, mentre tratta una materia che, invece, per eccellenza richiede un'analisi approfondita e meditata delle varie parti dei testi unici e su come si intersecano le varie questioni. Tutto questo ci fa sottolineare ancora una volta che, mentre siamo assolutamente favorevoli ad una modifica del meccanismo di selezione e di designazione degli scrutatori, non possiamo essere concordi con una legge così affrettata, che sorvola completamente sulle esigenze vere e reali di un controllo democratico e che invece si sofferma su una definizione del tutto formale della democrazia, cioè democrazia uguale sorteggio, in un modo che va al di là di ogni reale ed approfondito esame del meccanismo medesimo.

Pertanto, non solo non vengono affrontati i veri problemi della trasparenza e del controllo democratico, cioè i problemi dell'abolizione delle preferenze eccetera, ma neanche all'interno del meccanismo delle operazioni elettorali, neppure in quello che è lo scopo della legge, si opera incisivamente. Lo abbiamo visto ieri per la questione dei presidenti; oggi vediamo come il procedimento non dia alcuna garanzia e come tutto costituisca una sovrapposizione di momenti che non garantiscono il controllo democratico. Infatti, attribuendo all'astratto principio del sorteggio un valore democratico in sè (questo non lo posso accettare e credo che tutte le persone sinceramente democratiche non lo possano accettare) si rinvia, ma non si risolve il problema. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli ha validità quinquennale e viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore e di segretario di seggio elettorale, non si sono presentati senza giustificato motivo.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore o di segretario in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo.

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con sorteggio secondo le modalità di cui all'articolo 3, alla sostituzione delle persone cancellate.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: «ha validità quinquennale».

5.1 TOSSI BRUTTI, VETERE, MAFFIOLETTI, TEDESCO TATÒ, COSSUTTA, GIUSTINELLI, CANNATA, FERRAGUTI

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonchè di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

5.2 IL GOVERNO

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «per giustificati e comprovati motivi».

5.3 IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarli.

TOSSI BRUTTI. L'emendamento 5.1 si riferisce ad una incoerenza che era tanto maggiore nella prima stesura del disegno di legge e che tuttavia non è risolta neanche dopo la modifica apportata dalla Commissione.

Il disegno di legge, infatti, prevedeva un meccanismo per certi aspetti impraticabile. Esso consisteva in un sorteggio tra gli iscritti alle liste elettorali – senza avviso e senza notifica ai sorteggiati – e nella redazione di un albo in base a tale sorteggio. Si prescriveva che l'albo avesse validità

decennale. In Commissione abbiamo osservato che la validità decennale dell'albo escludeva un'intera generazione: risorteggiare dopo dieci anni, infatti, avrebbe significato escludere le persone che nel frattempo avevano compiuto 18 anni, che rimanevano escluse fino a 28 anni, cioè esattamente quei giovani ai quali – non si sa come – il relatore dice che il disegno di legge dovrebbe garantire una partecipazione.

Noi insistiamo nel prospettare ancora la nostra soluzione con la quale il giovane ha una tutela. Egli, opportunamente sensibilizzato nella scuole, avrebbe la possibilità di presentare la propria domanda e di partecipare. La validità decennale dell'albo, invece, configura un sistema decapitatorio per le nuove generazioni.

In Commissione il meccanismo è stato modificato prevedendo una validità dell'albo più breve, quinquennale. In questa maniera, però, il problema che abbiamo sottoposto in Commissione e che qui ripropongo non è stato risolto. Cinque anni sono troppi; in buona sostanza bisogna addivenire ad un meccanismo di parziale aggiornamento annuale dell'albo medesimo, che rimescoli continuamente i nomi e tenga conto, per esempio, delle giovani leve che si affacciano al diritto di voto nell'anno o nei due anni precedenti il sorteggio.

Proponiamo allora di sopprimere le parole: «ha validità quinquennale», prescrivendo che il sorteggio avvenga annualmente, almeno per un terzo, per un quarto, comunque per una parte congrua rispetto alle nuove generazioni, che pervengono a godere del diritto di voto in quell'anno. Solo così, fra l'altro, vi sarebbe quella garanzia di democraticità di cui tutti parlano e che, invece, a fronte del meccanismo che si è individuato, è meno tutelata.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento 5.2 tende a far cancellare dall'albo anche coloro che, pur in possesso degli altri requisiti, non abbiano dato prova di diligenza, capacità e serietà in precedenti occasioni. Seppure non si è in presenza di una condanna definitiva per reati elettorali, credo che ci si debba cautelare con l'esclusione dall'albo di tali soggetti.

L'emendamento 5.3, invece, tende a conferire maggiore coerenza al disegno di legge. Siccome altrove si parla – e lo notò in Commissione il presidente Elia – di obbligatorietà dell'ufficio di scrutatore, la possibilità di essere cancellati dall'albo dovrebbe essere legata alla adduzione di giustificati e comprovati motivi.

Vorrei poi tranquillizzare l'Aula – e chiedo scusa al Presidente – per quanto ha approvato all'articolo 1, a proposito del titolo di studio che non risulterebbe. Vorrei dire al senatore Vetere che l'articolo 5 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, prevede che le liste elettorali contengano anche l'indicazione del titolo di studio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.1, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori perchè sopprimendo le parole: «ha validà quinquennale» l'albo diventa indefinito e, quindi, si ottiene un effetto nettamente contrario a quello che l'emendamento afferma di voler ottenere. Se il senatore Tossi Brutti avesse formulato un emendamento per proporre i meccanismi di cui

ha parlato, il discorso sarebbe stato diverso, ma così come è, sopprimendo le parole: «ha validità quinquennale», la validità diventa indefinita e si ottiene, quindi, ripeto, un risultato esattamente opposto.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.2 e 5.3, presentati dal Governo.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, esprimo parere negativo sull'emendamento 5.1 perchè ritengo che una cadenza periodica sia necessaria.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

GALEOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, colleghi, per quanto concerne l'emendamento 5.1 già la collega Tossi Brutti ha chiarito qual è la nostra posizione e quindi la necessità di introdurre un emendamento che sopprima la validità quinquennale dell'albo, una periodicità che noi riteniamo troppo ampia, anche se abbiamo raggiunto un primo risultato in Commissione perchè nel disegno di legge originario questa validità era decennale. Mi sembra però che il vero problema non sia stato colto dal Governo. A parte la questione di ordine più generale, noi abbiamo detto che non siamo contrari all'impostazione di questa legge ed in particolare non siamo contrari alla necessità di una legislazione che vada a modificare i criteri di individuazione degli scrutatori. Questo appare necessario ed opportuno e le ragioni sono state spiegate anche negli interventi precedenti di altri colleghi. Si tratta, però, di una materia molto delicata, onorevoli colleghi. Pertanto, anche sotto il profilo, ovviamente limitato, dell'aggiornamento dell'albo, pensare ad un aggiornamento periodico, quinquennale, rappresenta indubbiamente un lasso di tempo troppo ampio.

Mi sembra, inoltre, che questo periodo si inquadri male non solo nella complessiva architettura della legge, ma in particolare nello stesso disposto legislativo ed allora ancora una volta emerge il fatto che una materia così delicata probabilmente, onorevoli colleghi, avrebbe richiesto un'attenzione particolare; è una legge, a mio avviso, che anche sotto questo profilo presenta una fattura disarticolata, una legge che per le procedure e per gli elementi di garanzia in una materia così delicata avrebbe, invece, dovuto essere esaminata ed approfondita non soltanto sotto il profilo delle garanzie meramente formali, ma anche sotto il profilo sostanziale.

Noi confermiamo quindi con il voto favorevole su questo emendamento la necessità di una soppressione del periodo di validità quinquennale ai fini dell'aggiornamento dell'albo perchè il necessario controllo periodico degli albi stessi avvenga in un lasso di tempo molto più limitato, annuale, come previsto nella prima parte dello stesso articolo 5.

Eliminando questa parte relativa alla validità quinquennale, si potrebbe garantire un controllo periodico annuale molto più breve e ci sarebbero, pertanto, sotto questo profilo, maggiori garanzie, soprattutto per quanto riguarda l'accesso di scrutatori giovani – come ricordava la collega Tossi Brutti – nell'iscrizione a questo albo; ci sembra un motivo valido per continuare a sostenere l'emendamento 5.1. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, riteniamo commendevole l'intenzione di questo emendamento; ci pare però di rilevare una sorta di disarmonia con la legge dell'8 giugno 1978 che disciplina la sospensione dei pubblici amministratori in caso di condanna, anche se non ancora passata in giudicato.

In questo caso vi è una limitazione ai reati elettorali che ci pare inesplicabile, nel senso che i reati in danno della pubblica amministrazione potevano determinare la sospensione dall'albo, proprio per armonizzarsi con quella norma di carattere generale che sembrerebbe derogata da questa norma speciale. Ancor più, i procedimenti penali relativi a questa materia sono di solito di laboriosa indagine e forse si sarebbe potuto meglio prevedere, visto che è una materia di carattere esclusivamente amministrativo, una sospensione connessa alla semplice pendenza del procedimento penale.

Tuttavia, concludo egualmente con un voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Tra il ventesimo ed il decimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune medesimo, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli

scrutatori e dei segretari pari al doppio di quelli occorrenti per la costituzione del seggio. I primi sorteggiati sono nominati membri effettivi e l'ultimo di essi è designato segretario della sezione; i secondi fungono da membri supplenti che subentrano progressivamente ai primi nell'ordine di estrazione a sorte, in caso di impedimento dei membri effettivi.

2. Ai membri effettivi, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il decimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale. L'eventuale grave impedimento deve essere comunicato, entro il giorno successivo la notifica della nomina, al sindaco o al commissario perchè provvedano alla sostituzione secondo i criteri di cui al comma 1. La nomina è notificata agli interessati non oltre il sesto giorno precedente le elezioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e dei segretari».

6.1 IL RELATORE

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e l'ultimo di essi è designato segretario della sezione».

6.2 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «decimo giorno» *e* «sesto giorno» *rispettivamente con le altre*: «settimo giorno» *e* «terzo giorno».

6.3 IL RELATORE

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «o al commissario».

6.4 IL RELATORE

Avverto che gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono stati ritirati.

RASTRELLI. Faccio mio l'emendamento 6.2.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

* RASTRELLI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 6.2 soltanto per la chiarezza di una norma che ritengo importante e che è correlata al funzionamento del seggio. La filosofia complessiva che abbiamo accettato è quella del sorteggio; ora si tratta soltanto di individuare quale dei 6 chiamati alle funzioni di scrutatore debba svolgere le funzioni del segretario. La norma prevede che l'ultimo di essi sia il designato a segretario della sezione.

Si potrebbe verificare il caso che il sesto eletto sia la persona meno provveduta, quando sappiamo che la funzione del segretario è estremamente

delicata in quanto è lui a svolgere il massimo lavoro nel seggio, se non altro per la trascrizione dei verbali, eccetera. Allora propongo che, fermo restando il principio, venga modificato l'emendamento già presentato dal relatore e poi ritirato, nel senso di sostituire al comma 1, secondo periodo, le parole: «e l'ultimo di essi è designato segretario della sezione», con le seguenti: «e uno di essi è designato segretario della sezione a scelta del Presidente». Si tratta di uno dei sei eletti di cui il presidente non ha conoscenza, perchè li conoscerà soltanto nel momento in cui si presenteranno al seggio.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, lei non ha fatto proprio un emendamento, ma ne sta presentando un altro.

RASTRELLI. Mi sono servito dell'emendamento presentato, per proporre in Aula una sua modifica. Abbiamo già realizzato il *plenum* del funzionamento ed il migliore dei sei viene chiamato a queste funzioni. Ricordiamoci che sono ammessi settantenni, ultrasettantenni, persone senza titolo di studio qualificato; per questi motivi il segretario deve essere scelto dal presidente che ha la responsabilità.

SALERNO. Dichiaro di aggiungere la mia firma all'emendamento 6.2.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 6.3 deriva dalla modifica apportata in sede di Commissione, per cui è automatico che i termini, a loro volta, siano modificati in questo modo.

L'emendamento 6.4 risponde – a mio avviso – ad un'esigenza di democraticità. Infatti, anche nei comuni con il commissario rimane in vita la commissione elettorale comunale e quindi quest'ultima può svolgere le funzioni. Per questo motivo abbiamo ritenuto di proporre la soppressione della deroga prevista per i comuni gestiti dai commissari.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, anticipo il mio favore alle modifiche proposte dal senatore Rastrelli all'emendamento 6.2 in quanto altrimenti rimarrebbe impregiudicata la nomina del segretario, che non può essere soltanto soppressa. Ritengo che la formulazione presentata sia estremamente corretta ed efficace.

MAZZOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che ho commesso un errore. L'emendamento 6.4 non ha attinenza con quanto ho dichiarato nel mio precedente intervento, nel senso che anche nei comuni retti dai commissari occorre che qualcuno proceda alla notificazione; in questo caso non può che essere il commissario. Allora ritiro l'emendamento, che è sbagliato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, devo esprimere parere favorevole sull'emendamento 6.2, così come è stato modificato; infatti, se vi fossero stati problemi regolamentari, il Governo non l'avrebbe presentato. Esprimo, altresì, parere favorevole sull'emendamento 6.3.

PRESIDENTE. Ricordo il testo modificato dell'emendamento 6.2:

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «e l'ultimo di essi è designato segretario della sezione», *con le altre*: «e uno di essi è designato segretario della sezione a scelta del presidente».

6.2 RASTRELLI, SALERNO

Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento 6.2 nel testo modificato.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.2, ritirato dal relatore e fatto proprio dai senatori Rastrelli e Salerno, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*

1. Gli importi degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione, stabiliti in base all'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, sono aumentati, al fine dell'aggiornamento triennale successivo alla entrata in vigore della presente legge, nella misura del quaranta per cento».

6.0.1 MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, VETERE, TEDESCO TATÒ, COSSUTTA, CANNATA, GIUSTINELLI, FERRAGUTI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

VETERE. Signor Presidente, anche tale questione è stata sollevata in Commissione e ci è stato risposto che certamente il problema esiste, che si potrà poi provvedere, anzi era stato preannunziato – non so se sia stato poi effettivamente proposto – un ordine del giorno. Credo che sia necessario, proprio partendo dal punto di vista di coloro che hanno particolarmente sostenuto le norme di cui stiamo discutendo da ieri, che vi siano punti di riferimento che forniscano un minimo di garanzia e di certezza che sia positivamente superata una norma precedente in base alla quale la partecipazione ai seggi, come scrutatore, avveniva sempre come conseguenza di un impegno democratico e non suggerito dalla volontà di dar luogo poi a quegli elementi criminosi che sono stati qui ricordati.

Per parte nostra questo non è mai avvenuto. Bisogna che approfittiamo dell'occasione per ricordare ai colleghi che non solo al Senato (e questo mi sembra facilmente dimostrabile) ma anche alla Camera i nostri candidati non sono mai stati indicati come persone che abbiano partecipato alle elezioni dovendo spendere chissà quali patrimoni e dovendosi poi rifare magari attraverso una cattiva gestione degli incarichi ai quali sono chiamati. Da parte nostra questo non è mai avvenuto, dobbiamo ricordarlo. Vi è comunque una ragione di fondo: nel nostro partito tali questioni non si sono poste se non in casi del tutto eccezionali e, quando questi casi si sono verificati, non abbiamo avuto nessuna esitazione a colpirli. Comunque tali questioni ci hanno riguardato soltanto molto lateralmente in conseguenza di un nostro modo di procedere. Infatti i parlamentari del nostro partito, una volta eletti, danno la metà, come voi sapete, dei loro emolumenti al partito, partecipano alla campagna elettorale contribuendovi come ogni altro militante, ma non fanno una campagna elettorale personale. Non siamo stati abituati ad avere un materiale-stampa particolare dei candidati comunisti.

Abbiamo, quindi, una disciplina diversa, un altro modo di procedere che ci salva anche da quei fatti a cui voi vi riferite nel proporre questa legge.

A parte tutto questo, vediamo ora se esistono quelle condizioni che danno garanzia in ordine alla formazione dei seggi. Una di queste condizioni è rappresentata dalla remunerazione degli scrutatori. Quando vengono nominati i nostri scrutatori, non si pone mai una questione del genere perchè essi hanno senso di dovere civico e democratico, che hanno dimostrato fino in fondo devolvendo al partito gli emolumenti percepiti. Questo si può chiedere a chi ha una coscienza democratica e sicuramente questo è il caso del nostro partito, del nostro elettorato composto da uomini che hanno fiducia nel nostro modo di procedere e di agire. Mi sembra ovvio, però, che questo non può riguardare la generalità.

Si vuole invece varare una norma che riguarda la generalità, ma in questo caso dobbiamo anche tenere conto del fatto che non è possibile che rimangano invariati gli emolumenti tuttora vigenti, che ammontano a poche decine di migliaia di lire, con le quali non si compensa un'attività alla quale si dovesse rinunziare, ma di questo argomento ho già parlato prima.

Questa mattina io leggevo proprio, come è stato detto in vari interventi, di indennità che sono stabilite in qualche sede diversa, di spese che vengono sostenute sempre a carico dell'erario in alcune particolari situazioni e in alcuni consigli di amministrazione, ma mi chiedo come sia possibile

contemporaneamente chiamare un cittadino, peraltro sorteggiandolo e forse anche contro una sua predisposizione e volontà e imporgli un dovere senza in qualche modo farsi carico delle conseguenze che ne possono derivare.

Ora, non si può rinviare tale questione ad una fase successiva che è di là da venire e non si possono accampare contro tale proposta esigenze di fretta e di coordinamento, perchè tale fretta non mi pare che sia buona consigliera; faremmo un'opera che, anche dal vostro punto di vista, non potrebbe avere un'applicazione sicura e rapida senza che la questione sollevata da questo nostro emendamento venga proposta. Si tratta in definitiva di un'opera di saggezza (non parlo di giustizia o di qualche altra cosa) e probabilmente il nostro emendamento è anche misurato alle esigenze alle quali bisognerebbe far fronte.

Non accogliendo questa nostra proposta voi in definitiva lavorate – se lo fate coscientemente io non lo so e nemmeno lo voglio sapere – per avere il più grande numero di rifiuti possibile fra coloro che saranno sorteggiati e quindi creando quelle complicazioni delle quali ci siamo fatti carico per due giorni in Aula e precedentemente in sede di Commissione.

In conclusione, mi sarei dovuto attendere che da parte vostra venisse presentato un emendamento di questo genere, ma poichè ciò non è avvenuto e poichè tutto sommato a voi conviene che vi sia una garanzia nella nomina dei presidenti, probabilmente vi interessa relativamente poco sapere chi potrà far parte dei seggi e vi ripromettete forse in una fase successiva di risolvere per altre vie le questioni che vi si sono poste in precedenza e che avete risolto con quegli atti che hanno dato luogo a procedimenti giudiziari.

Ripeto che saggezza consiglierebbe che voi accoglieste questo emendamento in questa sede e che non ci rispondeste – come immagino il relatore di maggioranza vorrà fare – affermando che sicuramente il Governo è impegnato su tale questione. Il Governo è impegnato in tante cose, ma vi è un modo per impegnare l'Esecutivo da subito ed è quello di accogliere l'emendamento e di fare in modo che su questo punto vi sia certezza e non vi sia alcun rinvio.

Queste motivazioni militano a favore dell'emendamento e di conseguenza chiediamo all'Aula di approvarlo (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea che la 5ª Commissione permanente ha espresso su questo emendamento parere contrario per mancanza di copertura. Quindi, a norma dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, dovremmo procedere alla sua votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, *relatore*. Il parere del relatore è che nella sostanza l'emendamento è giusto, perchè propone un adeguamento ad una indennità che appare certamente inadeguata. Però, è altrettanto giusto il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, giacchè inserire un tale emendamento in questa sede senza copertura non è possibile.

Io ho presentato – e già il Senato lo ha approvato – un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo, in concomitanza con l'entrata in vigore di

questa legge, a provvedere all'adeguamento delle indennità spettanti agli scrutatori.

Nel momento in cui è stato presentato quest'ordine del giorno il Governo lo ha accolto e quindi si è impegnato in tal senso. Per cui, a questo punto, chiederei al collega Maffioletti di riflettere sulla ipotesi di ritirare questo emendamento – che non è sostenibile perchè il parere della 5ª Commissione permanente è ineccepibile – che non otterrebbe la maggioranza costringendo inoltre una parte del Senato, d'accordo sull'obiettivo da raggiungere, ad esprimersi in modo contrario. Il mio è un caldo invito al collega Maffioletti a ritirare l'emendamento. Qualora ciò non dovesse avvenire, il parere del relatore sarebbe contrario.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, anch'io vorrei provare ad indurre i presentatori a ritirare l'emendamento in esame. Attualmente sono in atto alcuni onorari fissi forfetari che valgono per il triennio che va dall'aprile del 1988 al marzo del 1991. È un regime che prevede 127.000 lire per il presidente più 39.000 lire per ogni consultazione contemporanea e 101.000 lire per lo scrutatore più 26.000 per ogni consultazione contemporanea. L'emendamento in questione parla di un aggiornamento triennale successivo all'entrata in vigore della presente legge. In altre parole riguarda anche un periodo di tempo successivo al 1991.

È vero che si può avere un legittimo dubbio sulle capacità del Governo di muoversi alla svelta, ma richiedere una certa fiducia nella capacità di modificare la norma entro il 1991 credo possa far parte di un appello che il Governo rivolge ai presentatori. Poichè la Commissione bilancio ha giustamente verificato la mancanza di copertura, ribadisco l'impegno del Governo, del resto già sottoscritto nel momento in cui esso ha accettato l'ordine del giorno del relatore, di provvedere nel senso indicato perchè anche noi sentiamo la giusta esigenza di fare in modo che gli onorari previsti rispettino maggiormente la realtà economica e sociale del nostro tempo.

Sulla base di queste considerazioni, invito i presentatori a ritirare l'emendamento e ribadisco l'impegno del Governo a provvedere.

PRESIDENTE. Invito i presentatori dell'emendamento 6.0.1 ad esprimersi sull'invito rivolto dal Governo a ritirare l'emendamento medesimo.

GAROFALO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento e prendo la parola per fare alcune considerazioni dopo gli interventi del sottosegretario Spini e del senatore Mazzola. Innanzitutto va detto che ci è giunto il riconoscimento di aver sollevato una questione giusta; ciò è importante. In effetti noi abbiamo fatto osservare che se già oggi, con un meccanismo che affidando ai partiti l'indicazione degli scrutatori si opera una preselezione e si offre una maggiore garanzia di accettazione. Tuttavia sorgono delle difficoltà, che diventerebbero assai più gravi con il meccanismo del sorteggio. Potremmo avere cioè una situazione per cui, in mancanza dell'accorgimento previsto nell'emendamento che stimola a determinare una maggiore disponibilità all'accettazione, si correrebbe il rischio di non riuscire a formare i seggi.

Prendiamo atto che vi è un'osservazione della 5ª Commissione riguardo alla copertura finanziaria e prendiamo anche atto dell'impegno enunciato a

nome del Governo dal sottosegretario Spini. Poichè inoltre esiste un ordine del giorno presentato dal relatore ed è stato esplicito il riconoscimento da parte del Governo circa la giustezza delle nostre richieste, ritiriamo l'emendamento 6.0.1.

PRESIDENTE. Senatore Garofalo, l'ordine del giorno presentato dal relatore è agli atti della seduta di ieri.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 7.

1. All'articolo 53, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono soppresse le parole: «a pena di nullità della votazione».

È approvato.

Art. 8.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

È approvato.

Da parte del Governo è stato presentato il seguente emendamento al titolo del disegno di legge:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Norme per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570».

Tit. 1 IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il titolo proposto dal Governo con l'emendamento in questione intende rispecchiare l'intera materia così come è stata modificata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Tit. 1 del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, una breve dichiarazione per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo ad un provvedimento a cui attribuiamo un grande valore. È un provvedimento che era stato inizialmente presentato in forma diversa, poi corretto dal lavoro della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati anche grazie all'intervento positivo del Governo, di cui diamo atto al Sottosegretario. A nostro parere questo provvedimento affronta una questione venuta alla ribalta negli ultimi anni in maniera estremamente grave, addirittura con il giudizio di un'alta autorità giudiziaria – che si è occupata del caso – la quale ha dichiarato che veniva messa in dubbio la democraticità delle elezioni se alcuni casi si fossero ripetuti ed aggravati. In realtà questo è successo puntualmente: tale dichiarazione era stata fatta nelle precedenti elezioni perchè nell'ultima si sono verificati poi quegli episodi che sono stati ricordati in questo dibattito.

Certo, questo non è l'unico provvedimento necessario ed urgente, ve ne sono molti altri che sono stati ricordati qui. Si dovrà forse aspettare l'introduzione di un sistema elettronico di voto, dovremo forse rivedere il sistema delle preferenze, o, meglio, il sistema elettorale complessivo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dovremo indubbiamente affrontare la questione nel suo complesso, ma in qualche modo dovevamo iniziare e lo abbiamo fatto. Questo nostro modo di legiferare è straordinario, perchè non si riesce ad affrontare le piccole cose sulle quali spesso vi è un accordo generale. Pensate che non siamo ancora riusciti ad affrontare la riduzione ad un solo giorno per le votazioni, questione su cui siamo tutti d'accordo. Teniamo presente che è una pratica diffusa nel mondo quella di votare non in un giorno, ma addirittura in poche ore di un'unica giornata. In Italia invece un provvedimento come questo, che dovrebbe essere varato rapidamente, non si riesce ad approvarlo con facilità. Vi sono ancora molti provvedimenti da approvare su questa materia, come quello sui simboli delle schede elettorali, ma abbiamo cominciato da questo, cosa che credo sia positiva. Dobbiamo però eliminare qualsiasi tentazione di intervento di partiti sul processo elettorale.

Ricordo a molti colleghi le denunce che abbiamo fatto, personalmente, ad esempio, in occasione delle ultime elezioni amministrative a Catania,

dove il controllo davanti ai seggi è di una pesantezza tale che solo chi lo ha visto può capire, nonchè i sistemi tecnologicamente avanzati (che non sto a descrivere all'Assemblea) che vengono usati per controllare le preferenze.

Questa norma quindi servirà sicuramente anche ai partiti, perchè questo provvedimento elimina la lotta tribale all'interno di essi. Prendendo pertanto atto di questi interventi, annunciamo il nostro voto favorevole.

GUIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare trae origine da una necessità largamente avvertita – come testimoniano le proposte di legge da più parti avanzate nel corso dell'VIII e della IX legislatura – perchè la materia elettorale è disciplinata da norme che hanno fatto il loro tempo; norme inadeguate, per non dire obsolete.

L'esigenza si è palesata alla Camera come non più eludibile, sin dall'inizio dell'VIII legislatura, perchè lì si è posto con evidenza, e con drammaticità, il problema della manipolazione dei risultati elettorali che non si può considerare un fatto accidentale, nè episodico. Il collega Maffioletti ieri si è soffermato su queste alterazioni, manipolazioni, illeciti e addirittura reati; in questa occasione – non se ne abbia – lui sempre così rigoroso nell'argomentazione in punto di diritto, ha caricato il suo intervento di una veemenza oratoria e verbale, tale da ricordare quella di oratori – siamo in vena di celebrazioni – non del 1789, ma di qualche anno dopo.

Notavo nella seduta di ieri che ho maturato in maniera sofferta il mio convincimento, superando le perplessità iniziali (anche di ordine costituzionale) che mi portavano ad esprimere una serie di opinioni concordanti con quelle dei colleghi del Gruppo comunista; ho maturato questo mio convincimento (e perciò ho l'onore di esprimere a nome del Gruppo socialista il voto favorevole su questo provvedimento) grazie alla discussione svoltasi sia in Commissione che in Assemblea.

Chi è stato in Aula con una qualche attenzione – non quella che vi è ora nel momento rituale delle dichiarazioni di voto – in questi due giorni, sa che il disegno di legge è stato approfondito in ogni suo aspetto. E direi che oggi è una giornata importante, non soltanto perchè poniamo mano per la prima volta in maniera incisiva alle norme in materia elettorale, ma anche perchè ha fatto comparsa qualcos'altro: una tendenza (o forse dovremmo dire una tentazione) di tipo ostruzionistico. Al di là di tale tendenza o tentazione, vi è stata, però, anche una discussione franca, approfondita; sono state affrontate le diverse questioni con le loro molteplici implicazioni, con il contributo di molti colleghi e con il contributo essenziale – bisogna darne atto – del Sottosegretario per l'interno.

Dicevo, signor Presidente, che esprimo parere favorevole a nome del Gruppo socialista, perchè è da condividere lo spirito del disegno di legge, che porta soltanto la firma dei colleghi deputati del Gruppo federalista europeo, ma nelle altre legislature si era registrata la presentazione di proposte anche da parte di altri Gruppi.

Il disegno di legge crea a carico dei cittadini una sorta di *munus publicum* (un servizio neutro e non di parte, perchè assicura un servizio dei

cittadini) per il quale l'Aula coerentemente con questa posizione ha provveduto a che non si caratterizzasse anche con il sistema misto del volontariato.

Certo i problemi esistono; ma ricorderò che già in alcuni comuni la scelta degli scrutatori avviene per sorteggio, come in certe zone del basso Cilento. I problemi esistono ma si affrontano e si risolvono, non si evitano, come si affrontano e si risolvono – grazie all'impegno assunto dal Governo – i problemi che attengono ai presidenti di seggio, perchè le cose denunciate ieri dai banchi della destra dal collega Rastrelli sono una realtà. Ritengo che ieri il Presidente avrebbe dovuto in qualche modo richiamare al rispetto dello spirito e del dettato della Costituzione il collega Maffioletti perchè non è dato fare un'equazione tra il broglio, colui che fa il broglio e il candidato che magari se ne avvantaggia indirettamente. La Democrazia cristiana ha subìto sulla propria pelle questa manipolazione e queste alterazioni particolarmente, ma il tutto avviene anche perchè non vi è l'autorevolezza dei presidenti di seggio. Credo che il Governo dovrà impegnarsi pure nello stabilire un diverso compenso e, soprattutto, nel ricercare presidenze autorevoli tra magistrati, avvocati e funzionari di un certo rango.

I problemi esistono, ripeto, ma non bisogna evitarli, bisogna affrontarli e risolverli. Se il 2 luglio scorso i colleghi del Gruppo federalista europeo alla Camera hanno presentato questo disegno di legge che torna alla Camera (e si spera non torni qui) per divenire legge dello Stato in tempo utile per le elezioni europee, il 2 luglio un Gruppo di senatori socialisti ha presentato il disegno di legge n. 19, già richiamato dal collega Corleone, perchè si voti in una sola giornata, come avviene in quasi tutto il mondo nei paesi di civiltà più avanzata e si modifichino le norme che disciplinano la disposizione dei contrassegni politici sulle schede elettorali. In tal modo si eviterà quella ressa (che talvolta si trasforma in rissa) per la deposizione del simbolo nella lista elettorale, che si fonda su motivazioni che oggi consideriamo umilianti per il corpo elettorale che ha mostrato, specialmente in questi ultimi anni, tutta la sua maturità, sia quando è andato a deporre una scheda per indicare i suoi rappresentanti ai diversi livelli, sia quando è stato chiamato ad esprimersi con un sì o con un no.

Ritengo pertanto che dovremo por mano – ed è una richiesta che formulo ufficialmente al Presidente della Commissione affari costituzionali – anche a questa piccola riforma, in quanto lo Stato cambia il suo volto tradizionale, il suo volto conservatore, anche attraverso queste riforme. (*Applausi dalla sinistra*).

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, una legge che trasformi completamente il sistema elettorale e lo renda più accessibile all'elettorato avvicinando popolo e istituzioni è una necessità che è maturata e che va maturando giorno per giorno, non soltanto nel popolo ma anche nei partiti, che insieme ai Gruppi parlamentari rappresentano l'elettorato ed il popolo italiano.

Il disegno di legge che esaminiamo oggi è un piccolo segno di un passo in avanti per avvicinare il popolo e le istituzioni. Certo la legge che regolava

prima il sistema di nomina degli scrutatori non era una legge garantista in quanto i partiti si erano appropriati del diritto di nominarli; certo, da questo diritto derivavano imbrogli che alteravano l'espressione della volontà popolare, sia per quanto riguarda i candidati, sia per quanto riguarda i voti dei partiti. Infatti per i candidati c'erano i voti di preferenza che molte volte venivano chiamati anche quando non c'erano; ma si alterava la volontà popolare anche per i voti di lista perchè i partiti che non avevano la possibilità di essere ben rappresentati nei seggi vedevano annullati migliaia di voti di lista.

Talvolta mi meravigliavo non tanto per ciò che avveniva nella Democrazia cristiana, in quanto era noto che certe alterazioni nei voti di lista si verificavano normalmente, quanto per il fatto che fosse possibile conoscere anzitempo gli eletti nelle liste del Partito comunista. Mi chiedevo come fosse possibile per un partito riuscire a controllare in modo così perfetto l'elettorato da stabilire in anticipo gli eletti, indipendentemente dalla loro collocazione nella lista; in seguito mi sono scaltrito e sono arrivato alla conclusione che attraverso gli scrutatori, nominati guarda caso dai partiti, venivano decise le preferenze sulla base delle direttive dei partiti e la lottizzazione consisteva in un accordo tra i vari scrutatori per cui ognuno era libero di manipolare i propri voti di lista.

Era pertanto necessario modificare questo sistema e infatti con questa legge tutti gli elettori hanno il diritto di essere scrutatori di seggio. C'è bisogno di garanzia e di trasparenza e il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale ha dato il suo contributo per far sì che ciò si verificasse. Lo abbiamo fatto in Commissione e in Aula, presentando degli emendamenti che hanno trovato il favore unanime di questo ramo del Parlamento; abbiamo anche presentato un ordine del giorno sui presidenti di seggio, perchè riteniamo che anche i presidenti debbano dare garanzia di trasparenza e l'Aula ha accolto all'unanimità questo ordine del giorno.

Bisogna che il popolo abbia la possibilità di esprimersi liberamente e di indicare i propri eletti, sia le liste che i candidati all'interno delle liste. Questo disegno di legge è un piccolo segno nel senso di una riforma della legge elettorale. Noi siamo lieti di aver contribuito a trasformare questa legge in senso positivo e preannunciamo il nostro voto favorevole.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, dichiaro che il mio Gruppo si asterrà dalla votazione su questo disegno di legge. Noi siamo profondamente consapevoli della necessità di garantire trasparenza e controllo democratico in un momento così determinante dell'espressione della volontà popolare quale il momento dell'elezione.

Quindi è per questo motivo, perchè condividiamo pienamente l'esigenza che sta alla base di questa legge, che non votiamo contro. Tuttavia siamo altrettanto consapevoli che questa legge è del tutto inadeguata a rispondere a questa necessità, può costituire un pericoloso freno – per certi aspetti – ad ulteriori modifiche, può creare l'illusione di un risultato in termini di maggior democrazia, risultato che non credo venga garantito da questa legge. Noi abbiamo l'impressione precisa che con questa modifica, non

soltanto perchè limitata ai soli scrutatori ma anche per il meccanismo che è previsto, così apparentemente democratico e così intimamente non controllato, ci si limiti a girare intorno al problema senza toccare i nodi cruciali, veri, della trasparenza del controllo democratico.

Si è parlato di manipolazione dei voti di preferenza, su cui ieri anche il senatore Maffioletti si è a lungo soffermato, per cui non intendo riaffrontare questo tema. Ma se questo è il problema, perchè, allora, non ci si pone il problema dell'eliminazione del voto di preferenza, come noi più volte abbiamo proposto? Questo è un nodo cruciale che va veramente nella direzione della trasparenza. È illusorio, senatore Corleone, pensare che basti questa modesta riforma per far cessare il clientelismo, l'imposizione, la sopraffazione, la spartizione dei voti; credo che ci voglia ben altro. Allora, perchè non ci poniamo il problema dell'abolizione dei voti di preferenza e il problema di una vera riforma del sistema elettorale, a partire dalla riforma della legislazione in materia elettorale che è vetusta, non più adeguata, all'interno della quale invece continuiamo ad aggirarci senza avere il coraggio di una rottura di schemi vecchi e poco trasparenti?

Ho ascoltato un concetto singolare espresso dal senatore Guizzi, cioè lo strano concetto dei cittadini non di parte che dovrebbero garantire lo svolgimento delle elezioni. Vorrei richiamare tutti al buon senso, se non ai princìpi della nostra democrazia costituzionale. Quali sono i cittadini non di parte? Quelli che non votano? I cittadini, infatti, che votano sono cittadini di parte nella misura in cui esprimono un voto. Possiamo ritenere il cittadino che vota per ciò stesso sospetto? (*Applausi del senatore Volponi*). C'è una concezione singolare in questa illusione di democrazia che lei, senatore Corleone, ci propone. Devo ripetere che è pericolosa: la gente può recepirla in modo ancora più pericoloso e forse potrà anche intravvedervi una forma ulteriore di «illusionismo» da parte dei politici.

Ritengo che ben altri siano i nodi che vanno cambiati e che, sotto il profilo più semplice e più modesto delle operazioni elettorali e di scrutinio (anche sotto questo profilo), questa legge sia del tutto insufficiente, perchè non tocca un nodo di fondo che qui è stato rilevato, cioè il nodo dei presidenti di seggio. Si afferma che successivamente si penserà a questo; bel modo di procedere! Cominciamo dal basso per poi arrivare al punto determinante e cruciale. Cominciamo laddove si incide di meno per lasciar da parte e rinviare a chissà quando il punto in cui si incide di più nel controllo dello scrutinio.

Questi sono i motivi per cui noi riteniamo di non poter votare a favore, anzi riteniamo di dover svolgere una funzione critica e di stimolo affinchè non si consolidi qui l'idea di aver risolto un problema che invece rimane del tutto irrisolto. Aspettiamo le altre forze politiche al varco di vere riforme in questa materia. Allo stesso modo riteniamo che il Governo debba essere impegnato per procedere subito alla riforma, per esempio, della materia dei presidenti dei seggi elettorali.

Non intendo dilungarmi, ma voglio fare un piccolo rilievo al senatore Guizzi che ha parlato di metodi ostruzionistici. Senatore Guizzi, il tipo di discorso che il mio Gruppo ha portato in quest'Aula è di grande novità e per certi aspetti (dico fino in fondo quel che penso) costituisce una grande novità anche all'interno del mio partito. Pensare alla democrazia in termini di responsabilità come contenuto primo della libertà non credo che sia un metodo ostruzionistico. Finiremo di discutere alle 13 anzichè alle 11? Ne

valevà la pena, caro collega, per parlare di una materia così rilevante, che tocca così intimamente i meccanismi della democrazia. Tra l'altro si tratta di un ostruzionismo veramente portato poco avanti se alle ore 12,40 siamo quasi al termine della discussione.

In quell'espressione c'è un giudizio che non accetto, che trovo francamente contrario allo spirito di quanto è stato detto stamattina. Voglio dire che questa è materia rilevantissima, che le perplessità che si erano già manifestate nel nostro Gruppo alla Camera, che pure aveva votato in senso favorevole, sono diventate più grandi nella discussione svoltasi qui al Senato. Infatti in questa sede sono emersi nodi che alla Camera non erano stati esaminati: il nodo dei presidenti, ma anche il nodo di certe regole, il nodo di vecchie procedure che vanno riformate e non semplicemente riconvertite. Credo che un discorso sulla democrazia e sul controllo democratico – se veramente si vuole fare – bisogna farlo fino in fondo. È pericoloso fermarsi a metà, anzi un discorso limitato può costituire un freno per altri approfondimenti che sono invece assolutamente necessari. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, il testo che ci è pervenuto dalla Camera solleva questioni di notevole interesse e ha il merito di aprire un dibattito che poi spero possa proseguire per altri aspetti della materia elettorale, sia quelli dei presidenti di seggio, sia più in generale i molti aspetti della normativa che è effettivamente antiquata e peraltro a torto trascurata anche dalla dottrina pubblicistica. Questa materia è stata lasciata, salvo i temi del sistema elettorale, cioè della trasformazione dei voti in seggi, ad una letteratura minore che non si è impegnata per approfondire, come invece è avvenuto in altre letterature straniere dei paesi del MEC, aspetti che hanno grande rilievo anche di principio.

Per quanto riguarda i motivi immediati, molto è stato detto anche in chiave polemica in questa discussione. Credo che abbia ragione il collega Guizzi a ritenere che non possano addebitarsi, con un facile uso del criterio del *cui prodest*, alterazioni avvenute in sede di attribuzione dei voti di preferenza, che non si possa risalire con un procedimento di responsabilità quasi oggettiva ad esponenti che possano aver beneficiato di talune alterazioni. In questo processo alle intenzioni vi è un salto, anche perchè non solo si tratta di voti di preferenza, ma talvolta – come è stato detto da altri colleghi intervenuti – si tratta di valutazione delle schede nulle e bianche, che possono influire artatamente sull'esito elettorale anche nei rapporti tra le varie liste.

Ora, passando dagli inconvenienti pratici al problema di principio, debbo dire che il principio che regola gli organi collegiali è che l'attività degli scrutatori deve essere svolta da coloro che appartengono al collegio e questo principio di partecipazione collegiale è rispettato anche da questo testo di legge.

Altra questione è il metodo con cui all'interno del collegio vengono scelti gli scrutatori. Perchè in via di principio appare preferibile il sistema del sorteggio? Perchè si tratta di attività ausiliaria – come riconosce la dottrina

che finora si è occupata del tema – rispetto ad un'attività che deve svolgersi con carattere di neutralità e di terzietà.

Alcuni commentatori – come il Ferrari – hanno sostenuto che si tratti addirittura per i presidenti di seggio di attività giurisdizionale. A mio avviso, si tratta certamente di un'attività che ha carattere di terzietà e di neutralità, per cui è molto più giusta l'impostazione data dal nostro legislatore che distingue l'attività degli scrutatori da quella dei rappresentanti di lista. Mi si dirà: ma in pratica è sempre più difficile trovare rappresentanti di lista che possano essere indicati dai partiti o dai candidati al Senato. Questo però è un altro problema, che potrà risolversi aggiungendo al finanziamento per le campagne elettorali una somma che possa servire per un rimborso spese eventualmente per i rappresentanti di lista. Ciò però non toglie che l'attività degli scrutatori debba riportarsi nell'alveo proprio, nell'alveo giusto, dove il titolo della designazione partitica non deve essere il titolo legittimante della loro scelta.

Questo è il vero problema. Anche sul piano dei simboli, anche sul piano delle piccole riforme – questo è stato messo in rilievo assai bene anche dal rappresentante del Governo – è significativo che la designazione del partito non si trasformi in un'attività statale o parastatale. Il tessuto dei partiti si necrotizza se ne facciamo un'appendice dello Stato o una sorta di parastato. Bisogna distinguere e l'occasione per far questo, sia pure su un terreno modesto, è data anche da questa scelta che andiamo a compiere.

Perciò, senza fare di questa legge naturalmente una panacea, senza fare di questa legge un rimedio di mali che sono più profondi, debbo tuttavia dare atto della positività di questa iniziativa che ha un carattere sperimentale. Nulla toglie che, se gli inconvenienti pratici dovessero rivelarsi veramente gravi, si possa riesaminare possibilmente in un quadro più ampio anche questo aspetto.

Tuttavia, malgrado preoccupazioni espresse da altri Gruppi, che reputo legittime, ritengo prevalente in questo momento la capacità di reagire anche su questo piano ad una commistione partito-Stato che riteniamo non propria di una partecipazione democratica intesa in termini validi.

Per questi motivi, il Gruppo della Democrazia cristiana voterà a favore del disegno di legge oggi al nostro esame. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

VECCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Vecchi, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

VECCHI. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo cui fanno parte, dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e pertanto le do la parola.

VECCHI. Signor Presidente, fino ad ora non mi sono mai dissociato dalle posizioni del mio Gruppo, ma la materia che stiamo discutendo attiene alla

sfera dei diritti democratici e quindi ritengo opportuno avvalermi della facoltà concessami dal Regolamento per esprimere il mio voto contrario al disegno di legge perchè ritengo, come qui è stato argomentato ampiamente, non solo che la materia per la sua delicatezza ed importanza avrebbe richiesto e meritato una maggiore riflessione, ma anche che la soluzione che si sta adottando non corrisponda alla esigenza di accrescere le garanzie democratiche e di impedire i brogli. Al contrario, tale soluzione, a mio avviso confusa, introduce elementi di demotivazione politica nei riguardi di un impegno democratico dei cittadini, accresce arbitrariamente l'autorità indiscussa dei presidenti dei seggi cosicchè gli scrutatori si troveranno ad essere dei semplici subordinati che non avranno più niente da dire e che non potranno controllare lo svolgimento delle operazioni elettorali.

In sostanza ho l'impressione che si vogliano risolvere problemi che attengono al sistema elettorale partendo dalla coda anzichè dalla testa, cioè affrontando le questioni degli strumenti anzichè le normative che regolano le procedure elettorali. Trattandosi quindi di un provvedimento confuso che non aumenta gli elementi di garanzia, che mortifica l'impegno democratico dei cittadini e che non assicura la certezza del servizio, dichiaro il mio voto contrario al disegno di legge al nostro esame.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Andreini, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

ANDREINI. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte, annuncio che voterò contro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e pertanto le do la parola.

ANDREINI. Signor Presidente, a mio parere nel progettare il disegno di legge in esame, essendo partiti soltanto dai casi di alcuni disonesti, si sono dimenticate le centinaia di migliaia di scrutatori che negli ultimi 40 anni – ed alcuni per tutti questi anni – hanno garantito la democrazia nei seggi acquisendo conoscenze e riducendo spesso lo spazio culturale tra loro che avevano la quinta elementare o la terza media ed i presidenti dei seggi. Oggi invece si vogliono rafforzare i poteri dei presidenti proprio perchè si ritiene che la scelta sia inefficace. Personalmente credo che questa scelta produrrà meno democrazia, meno efficienza e meno rigore; non sono così qualunquista da ritenere che i partiti non debbano avere voce neanche riguardo alle elezioni e alla costituzione dei seggi. Il presidente Elia ha detto che in fondo i rappresentanti di lista possono dire qualche cosa e allora potremmo dare loro qualche compenso monetario. L'impostazione che fa sì che gli scrutatori non devono essere indicati dai partiti indubbiamente ridimensiona il ruolo dei rappresentanti di lista che ora appaiono o dei nemici o degli estranei. Si dice che in passato si sono avuti voti nulli o schede bianche che hanno danneggiato le liste; ebbene, nel modo che è stato scelto ritengo che il fenomeno certamente aumenterà.

Mi sorprende che il senatore Elia parli di necrotizzazione nei rapporti tra partiti e Stato ed al senatore Guizzi dico che non so se abbiamo avviato un processo di eliminazione del volto conservatore attraverso questa forma del sorteggio che, fra l'altro, non garantisce nessuno, consente l'avvicinamento degli eletti, come è già avvenuto, costringe ad umilianti dichiarazioni di ignoranza o incompetenza coloro che, sorteggiati e abituati a starsene a casa, debbono dichiarare di non essere idonei, toglie quella passione politica ideale che costituisce un elemento della votazione, creando invece indifferenza di fronte a contestazioni e a questioni di assegnazione.

Non credo che questo provvedimento vada nella direzione giusta e ritengo che non risponda allo spirito della nostra Costituzione che vede il ruolo centrale dei partiti. Ma questo non significa coprire le «porcherie». In questo caso, credo che, volendo eliminare alcuni aspetti dannosi o i reati della precedente normativa, si sia proposto qualcosa che non risponde alla coscienza, alla storia e ai valori della nostra democrazia. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ricordo che, trattandosi di un provvedimento in materia elettorale, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, si procederà con votazione nominale a scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 1384, nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(*Segue la votazione*).

Votano sì *i senatori:*

Achilli, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Beorchia, Boato, Boggio, Bonora, Bosco, Busseti, Butini,

Cappuzzo, Cassola, Chimenti, Coco, Coletta, Colombo, Corleone, Coviello, Cuminetti,

De Giuseppe, De Rosa, Diana, Di Lembo, Dipaola, Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Favilla, Ferrari-Aggradi, Fioret, Florino, Fontana Alessandro, Fontana Walter, Franza,

Gallo, Golfari, Granelli, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianniello, Innamorato,

Leonardi,

Mancia, Mancino, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montresori, Mora, Murmura,

Nepi, Neri, Nieddu,

Orlando,

Perina, Perricone, Perugini, Pinto, Pizzo, Poli, Pollice, Putignano,

Ricevuto, Riz, Rosati, Rubner, Ruffino,
Salerno, Salvi, Santalco, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori, Spadaccia, Spitella, Strik Lievers,
Tagliamonte, Tani, Taviani,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori, Visca, Vitalone,
Zangara, Zecchino.

Votano no *i senatori*:

Andreini, Arfè,
Bossi,
Ferraguti,
Gambino,
Imposimato,
Meriggi,
Nebbia,
Torlontano,
Vecchi, Vesentini.

Si astengono i senatori:

Alberici, Andriani,
Baiardi, Battello, Berlinguer, Bochicchio Schelotto, Bollini,
Cannata, Chiesura, Cisbani, Correnti, Cossutta,
Dionisi,
Falcucci,
Galeotti, Garofalo, Gianotti, Giustinelli, Greco,
Iannone, Imbrìaco,
Lops, Lotti,
Maffioletti,
Nocchi,
Pecchioli, Petrara, Pinna,
Ranalli,
Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Sposetti,
Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti,
Vetere,
Zuffa.

Sono in congedo i senatori:

Andò, Bernardi, Bissi, Carli, Cascia, Evangelisti, Forte, Franchi, Giacchè, Giacovazzo, Giagu Demartini, Ianni, Kessler, Longo, Malagodi, Ongaro Basaglia, Patriarca, Pierri, Pizzol, Pollini, Postal, Taramelli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cardinale, Consoli, Dujany, Fogu, Mantica, Pulli.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1384 nel suo complesso che, a seguito dell'emendamento approvato, reca il seguente titolo: «Norme per la istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570»:

Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	101
Contrari	11
Astenuti	38

Il Senato approva.

Autorizzazione alla realizzazione orale per il disegno di legge n. 1354

PRESIDENTE. Avverto che, non facendosi osservazioni, la 11ª Commissione permanente è autorizzata a riferire oralmente sul disegno di legge n. 1354, recante: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale», già approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Discussione del disegno di legge:

«Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale» (1354), (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cristofori ed altri, Lodi Faustini Fustini ed altri, Borruso ed altri, Rotiroti ed altri*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale», approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori, Martinazzoli, Gitti, Zarro, Zolla, Sangalli, Russo Raffaele, Fausti, Augello, Balestracci, Carrus, Fornasari, Grippo, Portatadino, Sarti, Silvestri, Usellini, Zaniboni, Zuech, Mancini Vincenzo, Alessi, Andreoli, Anselmi, Armellin, Astone, Azzaro, Azzolini, Battaglia Pietro, Bodrato, Bonferroni, Borra, Borri, Brocca, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Chiriano, Coloni, Contu, D'Angelo, Degennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Foti, Frasson, Galli, Garavaglia, Gelpi, Lamorte, Lattanzio, Leone, Lia, Lucchesi, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Meleleo, Mensorio, Merloni, Micheli, Napoli, Nicotra, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Patria, Pellizzari, Perani, Piredda, Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Rebulla, Pujia, Ricci, Ricciuti, Righi, Rinaldi,

Rivera, Rosini, Saretta, Senaldi, Tancredi, Torchio, Urso, Vecchiarelli, Viscardi, Viti, Zambon, Zampieri, Zoppi e Zoso; Lodi Faustini Fustini, Reichlin, Barbera, Francese, Bassolino, Macciotta, Migliasso, Magri, Pallanti, Samà, Sanfilippo, Sannella, Strumendo, Ghezzi, Lucenti, Nappi, Rebecchi e Recchia; Borruso, Pallanti, Cima, Diaz, Cavicchioli, Sospiri, Biondi e Facchiano; Rotiroti, Rais, Cavicchioli, Vazzoler, Iossa, Zavettieri, Mastrogiacomo, D'Amato Carlo e Marianetti. Per il disegno di legge è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge n. 1354 e l'invito in esso contenuto a considerare l'articolo 49 di detto provvedimento anche con riferimento all'attuale situazione normativa ed alla conseguente prassi amministrativa;

ritenuto che scopo dell'articolo 49 sia quello di adeguare alla mutata struttura economica i criteri generali di classificazione previdenziale dei datori di lavoro, predisponendo nel contempo – attraverso l'istituzione di un settore di attività «varie» – strumenti aperti alla prospettiva di sviluppo e all'evoluzione tecnologica ed organizzativa della produzione e del mondo del lavoro;

rilevato che, ferma restando la classificazione di cui al citato articolo 49, comma 1, permane nel nuovo ordinamento la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di decidere sui soli casi di attività promiscue o su quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo, mediante decreti di aggregazione;

rilevato che restano in vigore gli inquadramenti ai fini previdenziali in atto o conseguenti ai decreti di aggregazione già emanati o ad altri provvedimenti normativi,

impegna il Governo:

a valutare attentamente gli effetti della nuova organizzazione funzionale e strutturale dell'INPS e dell'INAIL, con particolare riferimento all'attuazione del citato articolo 49, riferendone alla Commissione parlamentare di controllo di cui all'articolo 56 del disegno di legge entro un anno dalla costituzione della Commissione stessa.

9.1354.1. LA COMMISSIONE

* TANI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, il disegno di legge che oggi discutiamo costituisce un significativo tassello del più generale disegno riformatore che interessa l'intero settore previdenziale e che riguarda le leggi già approvate di riforma della prosecuzione volontaria, dell'invalidità pensionabile e della previdenza marinara, degli assegni familiari e di alcune casse per i liberi professionisti, o proposte di leggi *in itinere*, quali quelle riguardanti la cassa integrazione guadagni, le indennità di disoccupazione e il testo unico delle assicurazioni contro gli infortuni, o progetti in corso di elaborazione, come quelli relativi all'ordinamento pensionistico ed alla previdenza integrativa.

In questo più ampio disegno, avere privilegiato la ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL assume un profondo significato innovatore, quello di precostituire strumenti operativi più efficienti ed adeguati alle diversificate e sempre più esigenti richieste della società.

Non a caso nel programma del Governo De Mita viene affermato l'impegno per la tempestiva approvazione di questa legge, quale momento di realizzazione di due importantissimi obiettivi: la trasparenza dei bilanci, attraverso la separazione tra previdenza ed interventi assistenziali o di sostegno alla politica dell'occupazione, dello sviluppo e di promozione delle zone o settori svantaggiati; l'efficienza della pubblica amministrazione per una migliore qualità del servizio in una organizzazione dei servizi pubblici concorrenziale con analoghe iniziative private.

Il disegno di legge che riforma INPS e INAIL si colloca in questa più ampia cornice di innovazione legislativa e deriva dal testo approvato in sede referente dalla Commissione speciale per l'esame dei progetti di riforma delle pensioni, istituita nella IX legislatura dalla Camera, ed è stato sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari.

Questa larghissima convergenza e concordanza di orientamenti ha caratterizzato, pur con inevitabili differenziazioni su specifici ma limitati argomenti, tutto il dibattito, sia alla Camera sia nella Commissione lavoro del Senato; sono grato al Presidente della Commissione, senatore Giugni, e ai colleghi della Commissione appartenenti a tutti i Gruppi per il loro costruttivo, valido apporto.

Mi soffermo ora brevemente sulle linee portanti del testo, certamente già noto ai colleghi, preferendo invece approfondire alcuni punti sui quali più vivace è stato il dibattito.

Le linee essenziali del testo si possono così sintetizzare: mantenimento dell'INPS e dell'INAIL nell'ambito del parastato, pur individuando aspetti specifici che danno a questi enti una fisionomia giuridica atipica; responsabilizzazione degli organi, accentuandone i momenti di autonomia e nuova articolazione delle competenze; semplificazione dei controlli interni ed esterni; specificazione del ruolo della dirigenza e dei rapporti con gli organi di amministrazione; soprattutto trasparenza della gestione finanziaria e formalizzazione della distinzione tra previdenza ed assistenza; diversa disciplina degli organi periferici e del contenzioso; istituzione (all'ultimo articolo) di una Commissione parlamentare di controllo sull'intera area previdenziale.

La definizione contenuta nell'articolo 1, che qualifica l'INPS come ente pubblico erogatore di servizi, e l'indicazione dei criteri di gestione (economicità, imprenditorialità ed efficienza) fissano i connotati di un nuovo modello di gestione pubblica.

Inoltre la possibilità prevista dallo stesso articolo di gestire forme di previdenza integrativa, sulla base di un bilancio separato da quello degli altri fondi ed in deroga alle norme che vincolano i rapporti finanziari degli enti pubblici, pone le condizioni perchè l'INPS possa gestire trattamenti integrativi in regime di mercato, senza privilegi rispetto alle iniziative private, ma anche senza ingiustificate penalizzazioni.

La generale impostazione data dall'articolo 1 si traduce rispetto agli organi di amministrazione in una nuova articolazione delle competenze, che privilegia una netta separazione tra le attività di programmazione e di indirizzo delle linee politiche, proprie del consiglio di amministrazione,

l'attività di attuazione, realizzata attraverso il decentramento dei poteri gestionali al comitato esecutivo, e l'attività gestionale che si riferisce ai poteri decisionali definiti per la dirigenza dell'ente.

Corrispondentemente sono attribuiti al consiglio di amministrazione, in aggiunta a quelli inerenti il processo di delegificazione, ampi ed autonomi poteri di regolamentazione nelle materie concernenti il regolamento organico e di fine servizio del personale, l'amministrazione, la contabilità, le procedure di appalto e le forniture. In questa logica, solo le delibere adottate dal consiglio di amministrazione in materia di bilanci e di organico del personale e dei dirigenti sono soggette ad approvazione ministeriale.

Lo schema adottato in materia di controlli interni ed esterni si traduce nelle seguenti linee: limitazione del controllo di merito ai soli atti dell'ente in materia di dotazione organica; obbligo di espressa indicazione delle norme che si ritengono violate in caso di rilievi per vizi di legittimità; abolizione delle misure di concerto con il Ministero del tesoro e il Presidente del Consiglio dei ministri restando il Ministero del lavoro interlocutore a nome del Governo; specificazione delle modalità del controllo sulla gestione dell'ente da parte della Corte dei conti attuata con le procedure di cui alla legge n. 259 del 1958; abolizione del controllo concomitante di legittimità sugli atti dell'ente da parte del collegio dei sindaci. Ne conseguono un rafforzamento dell'autonomia gestionale dell'ente ed una maggiore correntezza dell'azione amministativa che contribuiscono a connotare la responsabilità degli organi nel senso della responsabilità dei risultati della gestione. Corrispondentemente l'attività di controllo, grazie anche alla nuova configurazione del collegio dei sindaci, che sarà presieduto da un magistrato della Corte dei conti, ai nuovi compiti del collegio ed alla presenza dei rappresentanti del Ministero del lavoro e del tesoro in tutti gli organi, assumerà una maggiore snellezza ed incisività.

Relativamente all'INAIL è da rilevare che gli adeguamenti normativi riguardano le competenze e le procedure mentre è confermata la composizione degli organi collegiali, ivi compreso il collegio dei sindaci.

Momento fondamentale del progetto è, come già avevo anticipato, la riforma della gestione finanziaria ed anche in relazione alle interessanti considerazioni svolte dalla Commissione bilancio sono opportuni alcuni approfondimenti sull'articolo 37 che ne è il fulcro. Preliminarmente va osservato che la nuova articolazione finanziaria si basa su alcune scelte: unicità complessiva del bilancio dell'INPS, due gestioni nell'ambito del lavoro dipendente rispettivamente per le pensioni e per le prestazioni temporanee, tre gestioni nell'ambito del lavoro autonomo rispettivamente per gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, una gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali attraverso la quale passerà ogni forma di apporto dello Stato alle gestioni amministrate dall'INPS.

L'articolo 37 formalizza, attraverso la costituzione di un'apposita «Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali», gli orientamenti in materia di separazione tra previdenza ed assistenza collocando nell'ambito di quest'ultima forme di protezione e di intervento che hanno in tutto o in parte natura estranea a quella previdenziale e che attualmente vengono finanziate parzialmente a carico della produzione.

Il comma secondo di detto articolo prevede espressamente che il finanziamento della gestione sia assunto a carico dello Stato. La formulazione letterale di detto comma potrebbe indurre l'erroneo convincimento della

immediata esecutività della disposizione con conseguente totale assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri relativi ad interventi di natura non previdenziale, così come individuati nella norma e ciò ancorchè il successivo comma 5 dello stesso articolo precisi che l'assunzione da parte dello Stato della globalità della spesa è rinviata alle determinazioni da assumersi di volta in volta con legge finanziaria. In effetti la formulazione del citato comma 2 può indurre a valutazioni che di fatto travalicherebbero l'intendimento del legislatore quale emerge da un più compiuto esame dell'intero quadro normativo relativo all'assetto tecnico-finanziario dell'ente anche con riferimento alla legislazione vigente.

La vera finalità della norma è invece sostanzialmente quella di dare concreti contenuti all'indirizzo politico consolidato anche nelle ultime leggi finanziarie in merito alla separazione della previdenza e dell'assistenza mediante la costituzione di una specifica gestione nell'ambito della quale i trattamenti estranei al sistema previdenziale siano esattamente individuati al fine della loro graduale assunzione a carico della finanza pubblica, vale a dire dell'intera collettività.

Tali valutazioni politiche trovano di fatto riscontro nella formulazione tecnico-giuridica della norma. La chiave di lettura del comma 2 dell'articolo 37, che pone il finanziamento della gestione a carico dello Stato, non può prescindere infatti dalle norme contenute nei successivi commi che indicano esplicitamente l'assunzione da parte dello Stato del costo degli interventi già previsti dalla legislazione consolidata (comma 3, lettere *a*), *b*), *c*) e *g*)), rinviano alle valutazioni tecniche e alle scelte politiche da effettuarsi con la legge finanziaria la quantificazione e il finanziamento, nei limiti delle disponibilità economiche, di eventuali ulteriori oneri – comma 3, lettere *d*), *e*) ed *f*) – comma 5 e pertanto non si tratta di oneri obbligatoriamente ed automaticamente trasferiti al bilancio dello Stato, confermano le attuali contribuzioni a carico delle attuali categorie interessate, prevedendo anche la possibilità di eventuali ulteriori contributi dei datori di lavoro, comma 7, sanciscono il principio della unicità del bilancio della gestione ex articolo 37, nell'ambito della generale unitarietà della gestione finanziaria dell'INPS, comma 6, articolo 20.

Non vi sono quindi maggiori oneri, ma vi è soltanto una più trasparente imputazione delle spese di protezione sociale erogata attraverso l'INPS.

Per quanto concerne la struttura organizzativa e burocratica, le parti innovative di maggiore interesse rispetto al quadro normativo previsto per la generalità della dirigenza pubblica e del personale riguardano: il ruolo del direttore generale; le norme di accesso alla qualifica di primo dirigente e di promozione a dirigente superiore; l'istituzione di particolari indennità da attribuire ai dirigenti per le funzioni istituzionali specifiche della particolare natura e ruolo dell'ente; la formazione dei dirigenti e del personale nel suo complesso; contratti di formazione e lavoro e a termine, nonchè incentivi per progetti speciali. Si tratta di norme che riconoscono la specificità del ruolo dell'INPS e dell'INAIL e agevolano la realizzazione del disegno generale di una riconversione di tali istituti verso un modello dotato di maggiore imprenditorialità. Soprattutto si tratta di norme perfettamente omogenee al disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione che l'onorevole Cirino Pomicino ha già presentato alla Camera dei deputati e che lo stesso Ministro ha ricordato.

In questo senso va anche la disposizione concernente i quadri direttivi,

che adempie ad esigenze riparatrici nei confronti del personale di tutti gli enti pubblici già appartenenti alla categoria direttiva dell'ordinamento preesistente alla legge n. 70 del 1975. La norma ricalca le linee del disegno di legge sui ruoli ad esaurimento dello Stato, già approvato dal Senato, mediante l'estensione *ad personam* alle attuali none qualifiche funzionali già in possesso delle qualifiche dell'ordinamento preesistente alla legge n. 70 del 1975 del trattamento giuridico ed economico previsto per gli appartenenti al predetto ruolo ad esaurimento dello Stato e agganciato a quello della dirigenza.

La norma prevede altresì che gli inquadramenti e le nuove qualifiche vengano effettuati tenendo conto del valore dell'anzianità già riconosciuta a detto personale nell'ambito degli enti di appartenenza. I benefici economici che ne derivano agli interessati risultano sostanzialmente analoghi agli incrementi retributivi previsti per detta categoria dalle piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1990.

Si colloca a questo punto anche il problema dei rami professionali, per i quali la discussione ha fatto ulteriormente emergere lo stato di discriminazione rispetto alle attività professionali di pari valenza nell'ambito pubblico e rispetto alla dirigenza; in questo senso sono state esaminate diverse soluzioni che sia sul piano organizzativo, sia su quello economico potessero corrispondere alle attese delle categorie ed alle esigenze di funzionalità del parastato. È sembrato tuttavia più opportuno, aderendo all'invito del Governo, affrontare il problema con criteri di sistematicità, inserendolo nel contesto di un generale riordinamento dell'attività professionale per tutti i rami della pubblica amministrazione, da esaminare nell'ambito della riforma della dirigenza pubblica. In effetti il disegno di legge n. 3464, attualmente all'esame della 1ª Commissione affari costituzionali della Camera, nel prevedere l'istituzione per legge di specifici rami professionali, rinvia ad apposito contratto di area professionale la regolamentazione del trattamento economico e normativo dell'intera categoria. Si tratta di uno strumento già utilizzato nell'ambito del contratto della sanità per la disciplina dei trattamenti dell'area professionale medica che, pur con i necessari approfondimenti, potrà consentire, anche sotto il profilo economico, un giusto riconoscimento alla categoria ed una maggiore valorizzazione di attività ad alto contenuto di professionalità, comportanti la assunzione di rilevanti, personali responsabilità. A questo fine sembra assai opportuno un accurato esame del disegno di legge governativo al fine di valutarne, anche con il concorso delle stesse categorie professionali, l'adeguatezza alle giuste richieste degli interessati.

Nell'articolazione degli organi collegiali periferici il fatto innovativo è costituito dalla trasformazione dei comitati regionali da organismi la cui competenza era limitata alla decisione di ricorsi in seconda istanza a punto di raccordo, a livello periferico, con gli organi centrali e di collegamento con gli organismi operanti nella regione ai fini degli obiettivi da perseguire nell'ambito della comunità regionale. I comitati provinciali, dal canto loro, si specificano sempre più quale sede di contenzioso, diversamente articolato per le prestazioni dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, e l'abolizione del secondo grado ne accentua la rilevanza anche in funzione di indirizzo della politica previdenziale e per una più tempestiva tutela del cittadino.

Alcune considerazioni rapide merita l'articolo 16 sull'interpretazione che riguarda i legali del ruolo professionale, che da taluni è interpretato in

maniera erronea. L'articolo 16 si riferisce precisamente ai legali di prima e seconda fascia e quindi nulla si innova rispetto alla legge n. 70 del 1975 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976; si intende, quindi, qualifiche professionali e non di istituzione in appositi ruoli.

Devono essere fatte alcune attente considerazioni sull'articolo 49 che si riferisce alla classificazione previdenziale delle aziende e che risponde ad un'esigenza da lungo tempo avvertita di fare maggiore chiarezza nella materia degli inquadramenti aziendali, caratterizzata da incertezze e contrasti giurisprudenziali e da un contenzioso che coinvolge aziende ed enti previdenziali. Gli attuali settori di inquadramento delle aziende, ai fini previdenziali ed assistenziali, infatti, riflettono sostanzialmente la struttura sociale ed economica degli anni '30, quando si rese necessario procedere alla distinzione tra i settori produttivi in funzione della disciplina degli assegni familiari corrisposta in regime di contratti collettivi. Venuta meno, o comunque assai attenuata, questa ragione con la progressiva unificazione delle normative sugli assegni familiari, la materia dell'inquadramento ha conservato notevole rilevanza per gli effetti derivati su altri profili assistenziali e previdenziali, in particolare per la fiscalizzazione e per l'individuazione del regime pensionistico dei dirigenti (INPDAI per l'industria, INPS per tutti gli altri settori). Questo ultimo elemento ha recentemente perso molto della sua rilevanza dopo che l'articolo 21 della legge finanziaria 1988 ha consentito per il regime generale INPS l'utilizzazione dell'intera retribuzione per il calcolo della pensione senza alcun «tetto» (anche se con rendimenti progressivamente decrescenti, questo criterio è stato ora adottato anche dall'INPDAI).

Per la fiscalizzazione invece la tendenza è per un suo forte contenimento e per l'individuazione più selettivamente articolata dei beneficiari, anche attraverso la classificazione ISTAT. Tuttavia la normativa non ha seguito l'evoluzione della struttura socio-economica caratterizzata dall'incremento delle imprese del terziario avanzato e dallo sviluppo di nuove attività collegate all'evoluzione tecnologica, che solo con evidenti forzature possono essere ricondotte nella classificazione dell'articolo 33 del testo unico sugli assegni familiari. Si è reso pertanto necessario, con l'articolo 49, dettare nuovi e più adeguati criteri che sono validi solo ai fini dell'inquadramento previdenziale e si caratterizzano per le seguenti motivazioni: *a*) per la conferma delle attività industriali ed ausiliarie per il richiamo alla nuova legge sull'artigianato n. 448 del 1985; *b*) per la definizione del settore agricolo in armonia con l'articolo 2135 del codice civile e con la legge n. 778 del 1986; *c*) per la chiara individuazione del settore finanziario, delle assicurazioni e tributario; *d*) per l'individuazione di un settore delle attività terziarie in cui trovano specifica collocazione, oltre alle attività commerciali tradizionali, le attività di produzione, intermediazione e produzione di servizi, che costituiscono appunto il settore economico del terziario avanzato, e le attività turistiche; *e*) per l'individuazione del settore «attività varie» che svolge funzioni di inquadramento residuale, senza forzature, per tutte le attività non esattamente classificabili ed in particolare per quelle svolte senza fini di lucro.

La logica che guida l'articolo 49 è pertanto quella di definire concettualmente i settori di attività, tenendo conto dell'evoluzione avvenuta, senza peraltro costituire una barriera rigida che impedisca di attribuire o estendere agevolazioni o normative particolari a gruppi individuati di

imprese, indipendentemente dall'appartenenza all'uno o all'altro settore, come del resto è avvenuto anche in passato.

Resta infatti in vigore la disposizione dell'articolo 34 del testo unico sugli assegni familiari, ripreso dall'articolo 3, comma 2, lettera *a*), della legge sull'INPDAI (legge 27 dicembre 1953, n. 967, modificata dalla legge 15 marzo 1973, n. 44) che consente al Ministero del lavoro, attraverso appositi decreti di «aggregazione», di determinare l'inquadramento per determinate aziende o settori di attività. Tipico il caso dei consorzi agrari, la cui attività complessa è caratterizzata da elementi tipici di diversi settori e che sono aggregati al settore industria in forza di apposito decreto ministeriale.

Ovviamente restano in vigore gli inquadramenti già disposti e quelli conseguenti ai decreti ministeriali ed a leggi speciali, come del resto è stato opportunamente sottolineato in un apposito ordine del giorno che sarà successivamente illustrato dal relatore al termine della relazione, che riferirà brevemente la storia che questo articolo 49 ha vissuto in Commissione.

Infine, alcune parole rapide e le conclusioni sull'articolo 52, che risolve l'annoso problema del recupero delle prestazioni che risultino indebitamente percepite a seguito di rettifica di errori verificatisi in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni. Recependo i più recenti indirizzi giurisprudenziali sulla materia, confermati dalla Corte costituzionale, l'articolo in parola sancisce l'irrecuperabilità delle somme indebitamente corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Si evitano in questo modo situazioni a volte molto penose in cui possono trovarsi senza colpa il pensionato o i suoi eredi; la norma vale, ovviamente, anche per le partite tuttora pendenti, limitatamente alle somme non recuperate.

La ristrutturazione dell'INPS non esaurisce certamente il più vasto problema di una generale revisione della legge n. 70 del 1975 e quindi di una riforma parallela di tutti gli enti disciplinati da questa legge con analoghe finalità, che sia mirata essenzialmente a restituire loro spazi di autonomia e capacità gestionale. La complessità delle problematiche connesse a tale revisione non può peraltro prescindere da una compiuta analisi e valutazione delle specificità e delle «funzioni» degli enti del parastato che non esclude anche una revisione dell'attuale individuazione dei comparti di contrattazione.

PRESIDENTE. Senatore Tani, i venti minuti a sua disposizione sono trascorsi; la invito pertanto a concludere.

TANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, signor Ministro, signor Presidente, nel concludere questa relazione, che non ha potuto, per evidenti motivi di tempo, approfondire tutti i molteplici aspetti di un provvedimento così complesso, credo di poter affermare, senza motivi di trionfalismo, che ci accingiamo a varare una legge che inciderà notevolmente sulla futura produzione legislativa, come modello e per i suoi effetti sulla pubblica amministrazione sia in ordine ad un nuovo modo di intendere i pubblici servizi, sia in ordine alla questione finanziaria ed ai rapporti tra bilancio previdenziale e finanza pubblica in genere. Certamente non incidiamo sul rapporto costi-benefici del sistema di protezione sociale italiano, ma non ne era questa la sede.

Compito di questa legge è quello di prefigurare strumenti e metodologie di lavoro e criteri di esposizione delle partite finanziarie tali da consentire il

raggiungimento di alcuni fondamentali obiettivi: recupero di efficienza nell'azione di accertamento e riscossione dei contributi e di correntezza nella erogazione delle prestazioni; chiarezza nei bilanci con esposizione delle uscite in relazione alla funzione svolta (previdenziale, assistenziale, di sostegno alle imprese, all'occupazione, eccetera) in modo da evidenziarne costi e benefici; definizione dei controlli sia interni che esterni, con maggiore impegno politico attraverso la speciale Commissione parlamentare. A questo compito la legge corrisponde, e vi corrisponde consentendo a Governo e Parlamento di affrontare con maggiore consapevolezza e conoscenza di dati le future scelte sull'estensione, i contenuti, le condizioni, i costi, il finanziamento degli interventi di protezione sociale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, dò la parola al rappresentante del Governo, pregandolo di pronunziarsi anche sull'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

* FORMICA, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio soprattutto il relatore, affermando che il Governo fa propria la relazione da lui svolta. Inoltre, ringrazio l'11ª Commissione permanente per il lavoro svolto; devo dire che questo è un provvedimento che ha avuto una lunga gestazione.

Nella passata legislatura fu portato a termine un accordo tra tutti i Gruppi parlamentari intorno ad un'ipotesi unitaria di proposta di legge; esso è stato riproposto in questa legislatura e sulla base dei disegni di legge presentati da tutti i Gruppi parlamentari ha trovato nell'altro ramo del Parlamento il consenso unanime di tutti i Gruppi che hanno votato in sede legislativa presso la Commissione lavoro sulla base del testo unico precedentemente concordato.

Vi è stato un grande contributo da parte di tutti i Gruppi di maggioranza e di opposizione; vi è stato anche un grande consenso delle parti sociali intorno a questo provvedimento che è essenziale anche ai fini di un avvio della tante volte auspicata riforma del sistema pensionistico e previdenziale nel nostro paese. Nonostante il largo consenso parlamentare e tra le parti sociali, spesso abbiamo dovuto interrompere questo lavoro e questo percorso; ciò dimostra anche che, quando le riforme hanno una base razionale e di consenso politico e sociale molto ampio, esse però trovano anche delle resistenze non sempre manifeste ma neanche soltanto occulte, che cercano di impedire un processo di modifica.

In questo ramo del Parlamento abbiamo dovuto interrompere un *iter* che sembrava già facilmente avviato alla conclusione sin dal dicembre dell'anno scorso e adesso mi pare che siamo giunti in dirittura d'arrivo con la solennità del voto nell'Aula di questo ramo del Parlamento.

Oggi il Governo presenterà alcuni emendamenti che nulla tolgono alla struttura del provvedimento: si tratta di introdurre una maggiore vigilanza sia da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che del Ministero del tesoro e di esplicitare una norma relativa all'articolo 37 che resta nella sua ispirazione fondamentale.

Ringrazio tutti i parlamentari della 11ª Commissione permanente per il contributo che hanno dato ed esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno, accettato dal Governo?

* TANI, *relatore*. Poichè tra gli emendamenti presentati ve n'è qualcuno di contenuto analogo all'ordine del giorno presentato dalla Commissione, chiedo la posposizione dell'esame dell'ordine del giorno. Infatti, se tali emendamenti verranno accolti, non insisteremo per la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che l'ordine del giorno verrà trattato in sede di esame degli articoli.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana, nella quale inizierà l'esame degli articoli.

Sull'ordine dei lavori

CORLEONE. Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, stiamo sperimentando con sempre maggiore difficoltà le nuove disposizioni del nostro Regolamento, perchè non è vero che nella settimana dedicata ai lavori dell'Aula non si riuniscano le Commissioni. Oggi si verificherà una situazione ancora più pericolosa e sottopongo la questione a lei come garante dei nostri diritti e dei nostri lavori. Un conto è fare un'eccezione nel corso di una giornata, ma se le eccezioni sono più di una, allora vuol dire che si stravolgono i diritti dei parlamentari. È stata decisa un'eccezione per il disegno di legge sulla droga e sulle tossicodipendenze stabilendo una riunione di Commissione nella giornata di oggi anche se ciò non sarebbe consentito dal nostro Regolamento. Per tale provvedimento si riuniranno alle ore 15 in seduta congiunta le Commissioni sanità e giustizia. Ciò impedisce la partecipazione di alcuni senatori alla prima riunione che si terrà su un provvedimento che fa discutere il paese; mi riferisco al decreto su Montalto di Castro. Se si ritiene importante l'esame di questo decreto, chiedo che la Presidenza faccia sconvocare la seduta congiunta delle Commissioni sanità e giustizia perchè vi sono molti colleghi – faccio il mio caso, che però non è isolato – che, se devono essere presenti a quella seduta, non potranno partecipare ai lavori nè della Commissione industria nè di quella affari costituzionali che prenderanno in esame il decreto su Montalto di Castro. Non possiamo accettare che contemporaneamente vi sia un'eccezione per la discussione del provvedimento sulla droga, un'altra per l'esame del decreto su Montalto di Castro e la seduta dell'Aula di oggi pomeriggio.

Di fronte a questa situazione, credo si debba ritenere che il Regolamento che ci siamo recentemente dati sia da considerare già stravolto e che in realtà si sia tornati a quanto prevedeva il Regolamento precedente.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, la Presidenza si farà carico della sua richiesta che valuterà con particolare attenzione. Ritengo che i suoi giudizi sul Regolamento possano essere condivisi da molti. Naturalmente questa è

una mia opinione personale che non coinvolge nessuno dei presenti, peraltro pochi, in questo momento in Aula.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito che potrà essere integrato, conformemente a quanto previsto dal Regolamento, con la deliberazione sul parere espresso dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1589.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

DOTT. CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare anziano del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 220

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

VECCHI, CASADEI LUCCHI, ANDREINI, BRINA e CHIESURA. – «Sdemanializzazione delle saline di Comacchio» (1590).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni):

ELIA ed altri. – «Modifiche ed integrazioni alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» (1587), previo parere della 1ª Commissione;

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane» (1538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previ pareri della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988» (1499), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

LIBERTINI ed altri. – «Interventi per la formazione e lo sviluppo di forme associate nel settore dell'autotrasporto merci» (1166), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettere in data 4 e 6 febbraio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle delibere adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 1° e 21 dicembre 1988, riguardanti l'esame di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al fine della concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.

Le delibere anzidette saranno inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª e saranno altresì trasmesse – d'intesa col Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.